

Codice DB1121

D.D. 17 aprile 2014, n. 379

Disposizioni applicative per la campagna 2014 riguardanti le domande di aiuto (e di pagamento) della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte ai sensi della DGR n. 28-7218 del 10.03.2014 e del reg. (UE) 1310/2013: azioni 214.1, 214.2 e 214.7/1 collegate alla misura 216 "Investimenti non produttivi"

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. che ha costituito, tra l'altro, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007, che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e la cui versione vigente contiene le successive modifiche approvate con:

- comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
- decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
- decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;
- nota della Commissione europea Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013;

considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 36, lettera a, punto iv) e illustra in dettaglio all'art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e ss.mm.ii. e oltrepassano i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

tenuto conto che il reg. (CE) 1698/2005 individua, inoltre, all'art. 41, lettera a) tra le misure volte a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, gli *investimenti non produttivi* connessi a impegni relativi alla misura di cui all'art. 36, lettera a), punto iv) (misura 214) o ad altri obiettivi agroambientali;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 46-13324 in data 15.02.2010 con la quale sono state attivate le risorse assegnate dal PSR 2007-2013 alla Misura 216 e vista la Determinazione dirigenziale (DD) n. 771 del 14.08.2012 che ha definito le fasi di presentazione e di istruttoria delle domande, le disposizioni per l'attuazione degli impegni relativi alla misura 216 e che ha subito modifiche ed integrazioni mediante le DD n. 879 del 2.10.2012, n. 977 del 30.10.2012, n. 1280 del 21.12.2012 e n. 742 del 23.08.2013;

tenuto conto della DD n. 71 del 29.1.2013 e rispettivi allegati con la quale sono stati approvati i progetti collettivi, la graduatoria delle domande di aiuto della Misura 216 e l'elenco delle domande in essa contenute e tenuto conto della DD n. 820 del 24.9.2013 che ha modificato la citata DD n. 71 operando uno scorrimento della graduatoria;

tenuto conto dei bandi aperti per la misura 216 nell'ambito del Leader 2007-2013, ai sensi di Programmi di sviluppo locale (PSL) di 3 GAL, quali i GAL Langhe e Roero, Escartons e Valli Valdesi, Basso Monferrato Astigiano;

visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

visto che il reg. (UE) n. 1305/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che esso, tra l'altro, abroga il reg. (CE) 1698/2005 stabilendo altresì all'art. 88 che quest'ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2014;

visto che la Commissione europea, valutando che il protrarsi del processo di riforma della politica agricola comune avrebbe comportato ritardi nel processo di presentazione e di approvazione di nuovi programmi di sviluppo rurale interrompendo l'attuazione della politica europea, ha impartito le regole per la transizione dello sviluppo rurale dal periodo 2007-2013 al periodo 2014-2020;

visto il reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito il secondo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 e che sancisce all'articolo 3, par. 1 l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 delle spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito, tra l'altro, delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005, che comprende i pagamenti agroambientali;

visto che l'articolo 1 del reg. (UE) n. 1310/2013 concede la facoltà in capo agli Stati membri di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente, tra l'altro, alle misure di cui all'art. 36 del reg. (CE) 1698/2005 conformemente ai PSR adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013 purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020;

visto che il citato art. 3, par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013 stabilisce l'ammissibilità delle spese degli impegni assunti ai sensi delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005 a beneficiare delle risorse della nuova programmazione 2014-2020 per i pagamenti:

- da effettuarsi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, nel caso sia esaurita la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo PSR 2007-2013 e
- da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015;

visto che anche per le spese di tali nuovi impegni giuridici di cui all'art. 1 del reg. (UE) n. 1310/2013, in combinato disposto con l'articolo 3 par. 1 del medesimo regolamento, è riconosciuta l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020;

preso atto della DGR n. 28-7218 del 10 marzo 2014 avente per oggetto "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del reg. (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii. mediante il fondo FEASR in conformità al regime transitorio di cui al reg. (UE) 1310/2013. Campagna 2014: Prolungamento e prosecuzione di impegni pluriennali assunti prima dell'1.1.2014 e nuovi impegni ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013. Spesa 6,57 milioni di € a carico della UPB DB 11152 del Bilancio di previsione 2014";

visto che la DGR n. 28-7218 del 10 marzo 2014 ha stabilito di garantire la continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale e di congegnare un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo utilizzando le possibilità offerte dal reg. (UE) n. 1310 del 17.12. 2013;

considerato che mediante la DGR n. 28-7218 del 10.03.2014 è stato preso atto che le risorse a disposizione della misura 214 del PSR 2007-2013 (e dei cosiddetti trascinali di programmazioni antecedenti) pari a 283,78 milioni di € di spesa pubblica totale sono state completamente impegnate e che eventuali economie/recuperi potranno essere utilizzati per effettuare lo scorrimento delle graduatorie delle azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 della campagna 2013;

visto che la DGR in ultimo citata ha concluso che è possibile provvedere al futuro finanziamento della campagna 2014 della misura 214 del PSR 2007-2013 solo attraverso le nuove risorse della programmazione 2014-2020;

evidenziato tuttavia che non è possibile garantire il finanziamento in quanto subordinato all'approvazione da parte della Commissione UE del PSR 2014-2020;

verificato che tra le misure di sviluppo rurale individuate dal reg. (UE) n. 1305/2013 gli articoli 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (codice 10) e 29 "Agricoltura biologica" (codice 11) delineano misure analoghe alla misura "Pagamenti agroambientali" di cui all'art. 36 lettera a) punto iv) del reg. (CE)1698/2005, come avvalorato dalla tavola di concordanza di cui all'allegato I del reg. (UE)1310/2013;

visto che il PSR 2014-2020 di cui dovrebbero far parte le misure n. 10 e n. 11 (corrispondenti alla misura 214 del PSR 2007-2013) è subordinato alla codecisione di finanziamento comunitario, nazionale e regionale secondo le quote rispettivamente del 43,12%, 39,81% e 17,06%;

preso atto che mediante la DGR n. 28-7218 del 10.3.2014 è stata stabilita la presentazione nel 2014 di alcune tipologie di domande (destinando complessivamente 6,57 milioni di € di spesa pubblica totale), tra cui "la tipologia c)" ossia nuove adesioni destinate ad agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto ai sensi della Misura 216 "Investimenti non produttivi" del PSR destinando a tali domande (stimate in un n° di 70) l'importo complessivo di 300.000€ di spesa pubblica totale, per una quota regionale pari a 51.180,00€ ;

considerato che gli investimenti non produttivi realizzati ai sensi della misura 216 richiedono l'effettuazione di manutenzione che, per quanto riguarda i nidi installati avviene con l'assunzione del pertinente impegno aggiuntivo oltre agli impegni di base delle domande dell'azione 214.1 "Applicazione delle tecniche di produzione integrata" o dell'azione 214.2 "Applicazione delle tecniche di produzione biologica" della misura 214, e che, per quanto riguarda gli elementi vegetali (siepi, filari, boschetti ecc.) o aree umide, può essere richiesta mediante domanda ai sensi della sottoazione 214.7/1 "Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema";

visto che i criteri di selezione da applicare alle domande di aiuto della misura 214 consistono nei criteri esaminati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 (istituito con la D.G.R. n. 38-8158 del 4.02.2008 ai sensi degli artt. 77 e 78 del reg. CE n. 1698/05) nel corso di diverse sedute ed in particolare:

- in data 29.02.2008, i criteri di selezione applicabili, tra l'altro, alle domande delle azioni 214.1 e 214.2,
- in data 12.12.2008, i criteri di selezione applicabili, tra l'altro, alle domande dell'azione 214.7 e relative sottoazioni;

ritenuto opportuno applicare ulteriori criteri nelle priorità tra le 3 azioni interessate per tener conto delle posizioni assunte dalle domande dei medesimi titolari nella graduatoria della misura 216 e del fatto che l'adesione è obbligatoria solo per le azioni 214.1 e 214.2 e, pertanto, collocare le domande secondo il seguente ordine:

- a) domande di azioni 214.1 o 214.2 (cui vengono attribuiti i punteggi stabiliti dal Comitato di sorveglianza del PSR) da parte di titolari di una domanda di aiuto ai sensi della misura 216, collocata nella parte finanziabile della graduatoria di tale misura;
- b) domande dell'azione 214.7/1 (cui vengono attribuiti i punteggi stabiliti dal Comitato di sorveglianza del PSR) da parte di titolari di una domanda di aiuto ai sensi della misura 216, collocata nella parte finanziabile della graduatoria di tale misura;
- c) domande di azioni 214.1 o 214.2 (cui vengono attribuiti i punteggi stabiliti dal Comitato di sorveglianza del PSR) da parte di titolari di una domanda di aiuto ai sensi della misura 216, collocata nella parte non finanziabile della graduatoria di tale misura;
- d) domande dell'azione 214.7/1 (cui vengono attribuiti i punteggi stabiliti dal Comitato di sorveglianza del PSR) da parte di titolari di una domanda di aiuto ai sensi della misura 216, collocata nella parte non finanziabile della graduatoria di tale misura;

stabilito di applicare alle domande della stessa azione e dello stesso blocco che eventualmente abbiano uguale punteggio complessivo, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.
- 3) a parità di punteggio di prescegliere le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria;

stabilito di destinare eventuali economie risultanti dalla presentazione delle domande riguardanti il presente provvedimento al finanziamento delle domande di prosecuzione o di prolungamento di impegni agroambientali per l'anno 2014, nel caso in cui la copertura finanziaria per queste ultime non fosse sufficiente, nell'ambito del budget complessivo assegnato dalla DGR n. 28-7218 del 10.3.2014 al finanziamento delle domande agroambientali per la campagna in corso;

stabilito di destinare eventuali economie risultanti dalla presentazione delle domande presentate nel 2014 come prosecuzione o prolungamento di impegni agroambientali al finanziamento delle domande del presente bando, nel caso in cui la copertura finanziaria per queste ultime non fosse sufficiente, nell'ambito del budget complessivo assegnato dalla DGR n. 28-7218 del 10.3.2014 per il finanziamento delle domande agroambientali per la campagna in corso;

stabilito, nel caso non fosse sufficiente la copertura finanziaria, di gestire le graduatorie;

visto il reg. (CE) n. 73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, istituisce taluni regimi di sostegno a favore

degli agricoltori e individua la condizionalità agli artt. 5 e 6 e agli allegati II e III come Criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali che gli agricoltori devono rispettare;

visto il reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 73/2009;

rammentata la normativa recante le condizioni di base per poter ricevere il sostegno della misura 214 quali la condizionalità, i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari, indicati nel PSR 2007-2013 e richiamati dagli articoli 50 bis e 51 del reg. (CE) 1698/2005;

visto il reg. (UE) 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità ed i provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, in ultimo modificato dal D.M. n. 15414 del 10.12.2013) ed i provvedimenti applicativi regionali, compresi quelli in tema di riduzioni ed esclusioni dal pagamento dello sviluppo rurale ossia la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e ss.mm.ii, la D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012 (che ha abrogato la precedente) e le determinazioni dirigenziali specifiche della misura 214 n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009, n. 1228 del 4.11.2010, n. 1675 del 30.12.2010 e n. 1461 del 30.12.2011;

verificato che il reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. descrive agli articoli 2 e 3 le proprietà delle domande di aiuto e di pagamento;

considerato opportuno semplificare le fasi di presentazione della domanda consentendo al 1° anno la presentazione di un'unica domanda che costituisce domanda di partecipazione al regime di sostegno ma anche domanda di pagamento, fermo restando il vincolo di presentare una domanda di pagamento in ogni anno successivo al primo;

tenuto conto che le domande sono gestite con un sistema informativo che permette la compilazione on line e che per garantire l'operatività del sistema in tempo utile per l'attivazione del bando ed il rispetto dei termini di presentazione delle domande di aiuto/pagamento da esso indicati, sono stati definiti le dichiarazioni e gli impegni che i richiedenti sottoscrivono all'atto della presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) delle azioni 214.1, 214.2 e 214.7/1 mediante la determinazione dirigenziale n. 229 del 27.03.2014 e s.m.i.;

considerato, inoltre, che per l'azione 214.7 è prevista anche una forma di progettazione collettiva, mediante la DD n. 229 del 27.3.2014, è stato definito ed approvato il modello secondo cui i soggetti interessati presentano i dati agli Organismi delegati all'istruttoria in riferimento alla progettazione collettiva che coinvolge più aziende;

tenuto conto del vincolo di adeguamento degli impegni agroambientali in corso di attuazione, in caso di modifica dei criteri di condizionalità nonché dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, come previsto dall'art. 46, primo comma del regolamento (CE) n.1974/2006 e s.m.i., con la possibilità di recesso prevista dal secondo comma del medesimo articolo;

tenuto conto altresì dell'obbligo di adeguamento degli impegni in corso di attuazione al quadro di riferimento giuridico del nuovo periodo di programmazione della politica agricola comune, come

previsto dall'art. 46, quarto comma del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., con la possibilità di recesso prevista dal secondo comma del medesimo articolo;

visto che per la campagna 2013, mediante la DD n. 391 del 7/5/2013, è stato aperto un bando agroambientale riservato ai titolari di domanda per la misura 216, al fine di finanziare la manutenzione degli investimenti non produttivi completati entro il 10/6/2013, e che pertanto occorre stabilire, a seconda dei casi, se per la campagna in corso i titolari delle domande agroambientali connesse alla misura 216 debbano presentare una domanda di prosecuzione dell'impegno già attivato o avviare un nuovo periodo di impegno in riferimento al presente bando con eventuale adeguamento dell'impegno preesistente;

stabilito di richiedere la presentazione di una nuova domanda di aiuto ai sensi del presente bando a quanti, tra i titolari descritti nella frase precedente, non siano riusciti ad eseguire i lavori di investimento entro il 10.6.2013 e, nel contempo, richiedendo loro di procedere preventivamente alla rinuncia della domanda 2013;

considerato che i soggetti che presentano domanda di aiuto ai sensi del presente bando potrebbero essere già beneficiari delle azioni 214.1, 214.2, 214.7/1:

- avendo assunto l'impegno in modo non collegato alla misura 216 oppure
- avendo assunto l'impegno nel 2013 in modo sinergico con la misura 216 ma avendo eseguito dopo il 10.6.2013 i lavori di ulteriori lotti degli investimenti non produttivi;

stabilito che ai casi dell'elenco puntato precedente occorre fornire la possibilità di adeguamento dell'impegno in corso ai sensi dell'art. 27, par. 12 del reg. (CE) n. 1974/2006;

specificato che l'adeguamento consiste in un nuovo periodo di impegno (5 anni per le azioni 214.1 e 214.2, 10 anni per l'azione 214.7/1) a partire dal 2014, al fine di allineare il periodo di manutenzione previsto per gli investimenti non produttivi della misura 216 e che non comporta il rimborso degli aiuti già percepiti per l'impegno assunto in precedenza;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;

considerato che l'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06 e s.m.i.) sul territorio della regione Piemonte;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

preso atto delle convenzioni di delega vigenti, stipulate da parte dell'ARPEA con gli Enti delegati;

considerato che per il 1° anno le domande di aiuto costituiscono anche domande di pagamento e rinviata all'Arpea l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni per le parti di competenza;

viste la legge regionale n. 1 del 5.02.2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014" ed in particolare la tabella finanziaria riportata all'allegato B e la legge regionale n. 2 del 5.02.2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

considerato che la gestione dei flussi finanziari dei Programmi di Sviluppo Rurale è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'ARPEA e che i contributi ai sensi della programmazione 2014-2020 sono costituiti da fondi provenienti da tre fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota dell'Unione Europea che viene versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore;
- la quota restante che è suddivisa:
 - per il 70% a carico dello Stato, che la versa direttamente all'Organismo pagatore e
 - per il 30% a carico della Regione Piemonte che, sulla base delle disponibilità dell'apposito capitolo di spesa (UPB DB11152) del Bilancio di previsione della Regione Piemonte viene, di volta in volta, impegnata e trasferita ad ARPEA con Determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

visti gli articoli 8 e 9 della L.R. n. 1 del 5.02.2014 riguardanti rispettivamente "misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale" e il "finanziamento del PSR 2014-2020" con cui, per il periodo di programmazione 2014-2020 è autorizzata la spesa di 27 milioni per ciascun esercizio finanziario del bilancio regionale dal 2014 al 2020;

preso atto che, per quanto riguarda la quota regionale necessaria per il finanziamento dell'annualità 2014 di tutte le tipologie della domande della misura 214 del PSR 2007-2013 pari a 6,57 milioni di € (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella UPB DB 11152 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (L.R. 2 del 5.02.2014);

considerato che, nelle more dell'approvazione del nuovo PSR della Regione Piemonte per il 2014-2020 la Giunta regionale mediante la DGR n. 28-7218 del 10 marzo 2014 ha autorizzato la Direzione Regionale 11 Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue ad avviare le procedure per l'approvazione delle disposizioni, tra l'altro, per l'assunzione di nuovi impegni secondo la tipologia c);

specificato che tali disposizioni consistono in disposizioni di natura tecnica, di gestione delle eventuali graduatorie, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, compresa l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR, nell'ambito delle competenze regionali;

visti i manuali procedurali di Arpea e la determinazione del Direttore regionale della Direzione agricoltura n. 464 del 4.6.2009 che ha definito l'attribuzione delle rispettive competenze all'Assessorato regionale agricoltura (in qualità di autorità di gestione del PSR) e all'Arpea in materia di sviluppo rurale;

preso atto che l'Arpea ha fornito le istruzioni per la presentazione nel 2014 delle domande di pagamento per la prosecuzione ed il prolungamento degli impegni agroambientali assunti anteriormente al 2014 mediante la determinazione n. 63- 2014 dell'1.04.2014 e adottati i medesimi termini ultimi di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto (e di pagamento) di cui al presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina

in riferimento al sostegno della misura 214 del PSR 2007-2013 in conformità del regime transitorio di cui al reg. (UE) 1310/2013 ed in applicazione della D.G.R. n. 28-7218 del 10.3.2014, per quanto riguarda la tipologia c) “nuovi impegni giuridici ai sensi della misura 214 limitatamente alle azioni 214.1 *Applicazione delle tecniche di produzione integrata*, 214.2 *Applicazione delle tecniche di produzione biologica* e 214.7/1 *Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema* al fine di consentire il sostegno della manutenzione degli investimenti realizzati con la misura 216 del PSR 2007-2013”

- 1) di assegnare alle citate domande la dotazione di 300.000 € di spesa pubblica totale, di cui 51.180,00 € a carico di fondi regionali;
- 2) di stabilire i seguenti termini ultimi per la presentazione delle domande, come illustrato nell'allegato, parte seconda:
 - 15/05/2014 per le domande iniziali;
 - 03/06/2014 per le domande di modifica;
 - 09/06/2014 in caso di presentazione tardiva con applicazione di penalità;
- 3) di applicare alle domande pervenute, i criteri di ammissibilità e di priorità approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR, illustrati nell'allegato, parte seconda ;
- 4) di applicare alle domande pervenute un ulteriore criterio di priorità per tener conto delle posizioni assunte dalle domande dei medesimi titolari nella graduatoria della misura 216 e del fatto che l'adesione è obbligatoria solo per le azioni 214.1 e 214.2;
- 5) di applicare, infine, ulteriori criteri in caso di parità di punteggio illustrati, come i precedenti criteri, nell'allegato, parte seconda ;
- 6) di destinare, qualora necessario, eventuali economie risultanti dalla presentazione delle domande riguardanti il presente provvedimento al finanziamento di domande agroambientali di prosecuzione e prolungamento degli impegni (domande di pagamento) per l'anno 2014 e di prevedere, ove necessario, un analogo trasferimento di risorse in senso inverso, nell'ambito del budget complessivo assegnato dalla D.G.R. n. 28-7218 del 10/3/2014 al finanziamento delle domande agroambientali per la campagna in corso;
- 7) di evidenziare che il finanziamento dell'annualità di impegno 2014, a valere sul periodo di programmazione 2014-2020, è condizionato all'approvazione del nuovo PSR ed ai tempi di disponibilità delle risorse comunitarie, nazionali e regionali ad esso destinate;
- 8) di prevedere la presentazione di una nuova domanda di aiuto con il 1° anno a valere dal 2014, previa rinuncia della domanda 2013, da parte dei titolari di domanda della misura 216 che nel 2013

abbiano presentato domanda di manutenzione mediante la misura 214 senza essere riusciti ad eseguire i lavori di investimento alla data del 10.06.2013;

9) di prevedere per gli aderenti che siano già beneficiari delle azioni 214.1, 214.2, 214.7/1 la possibilità di adeguamento dell'impegno in corso di applicazione, ai sensi dell'art. 27, par. 12 del reg. (CE) n. 1974/2006, che consiste in un nuovo periodo di impegno (5 anni per le azioni 214.1 e 214.2, 10 anni per l'azione 214.7/1) a partire dal 2014;

10) di richiamare il vincolo di adeguamento degli impegni agroambientali in corso di attuazione, in caso di modifica dei criteri di condizionalità nonché dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, come previsto dall'art. 46, primo comma del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., con la possibilità di recesso prevista dal secondo comma del medesimo articolo;

11) di richiamare l'obbligo di adeguamento degli impegni in corso di attuazione al quadro di riferimento giuridico del nuovo periodo di programmazione della politica agricola comune, come previsto dall'art. 46, quarto comma del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., con la possibilità di recesso prevista dal secondo comma del medesimo articolo;

12) di approvare, per quanto di competenza in attuazione dell'ultimo punto della citata DGR, l'allegato parte integrante e sostanziale della presente, riguardante le disposizioni applicative per le domande di nuova adesione, articolate nel modo seguente:

PARTE PRIMA - "Parte generale";

PARTE SECONDA - "Istruzioni per la presentazione delle domande e fasi procedurali successive";

PARTE TERZA - "Disposizioni per l'attuazione degli impegni", costituita da:

- Sezione I "Disposizioni comuni a tutte le azioni" ;

- Sezione II "Disposizioni specifiche per le singole azioni";

PARTE QUARTA - "Riduzioni ed esclusioni".

Contro la presente determinazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e nella sezione *Amministrazione trasparente* del sito web della Regione Piemonte, in ottemperanza all'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013.

Il Direttore regionale
Gaudenzio De Paoli

Allegato



Programma di sviluppo rurale 2007-2013

***Misura 214 (Pagamenti agroambientali)
Campagna 2014***

***DISPOSIZIONI APPLICATIVE
PER LE DOMANDE DI NUOVA ADESIONE
(DOMANDE DI AIUTO E PAGAMENTO)***

SOMMARIO

PARTE PRIMA - PARTE GENERALE

- 1. CONTENUTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI**
- 2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI**
- 3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
 - 3.1. NORMATIVA GENERALE**
 - 3.1.1. NORME COMUNITARIE
 - 3.1.2. NORME NAZIONALI
 - 3.1.3. PROVVEDIMENTI REGIONALI
 - 3.2. NORMATIVA REGIONALE SPECIFICA PER LA MISURA 214**
 - 3.2.1. DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI
 - 3.2.2. CIRCOLARI
 - 3.2.3. RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO
 - 3.3. NORMATIVA REGIONALE SPECIFICA PER LA MISURA 216**
 - 3.3.1. DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI
 - 3.3.2. CIRCOLARI
 - 3.3.3. DISPOSIZIONI DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALI (GAL)
 - 3.4. NORMATIVA RIGUARDANTE LA CONDIZIONALITA'**
- 4. DEFINIZIONI**
- 5. COMPETENZE**
- 6. FINANZIABILITA' E TRANSIZIONE ALLE RISORSE 2014-2020**

PARTE SECONDA - ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE

1. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- 1.1. ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E FASCICOLO AZIENDALE
- 1.2 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE E LORO TRATTAMENTO
- 1.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE
- 1.4 ENTI DELEGATI COMPETENTI PER LA RICEZIONE
- 1.5. FINALITA' DI PRESENTAZIONE

2. DOMANDE DI MODIFICA

3. SCADENZE PER LE DOMANDE INIZIALI E LE DOMANDE DI MODIFICA

- 3.1 SCADENZE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA
- 3.2 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE IN FORMA CARTACEA DELLE DOMANDE COMPILATE IN PROPRIO

4. SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE

5. SELEZIONE DELLE DOMANDE

- 5.1 CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI PRIORITA'
- 5.2 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
- 5.3 GESTIONE DELLE GRADUATORIE

6. DOMANDE DI REVOCA

7. EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI

8. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

- 8.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI
- 8.2. CONTROLLI IN LOCO
- 8.3 CONTROLLI RIGUARDANTI SUPERFICI E CONDIZIONALITÀ

9. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI

TABELLA ENTI DELEGATI

PARTE TERZA - DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI

SEZIONE I DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE AZIONI

- 1. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI
- 2. ADEGUAMENTO DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA *BASELINE* E ALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE
- 3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- 4. INTERAZIONE CON IL SOSTEGNO DI CUI AL REG. (CE) N. 73/2009
- 5. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO
- 6. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI
 - 6.1. AZIONI 214.1 E 214.2
 - 6.2. AZIONE 214.7/1
 - 6.3 SUBENTRI IN IMPEGNI IN CORSO DI ATTUAZIONE
- 7. TRASFORMAZIONI DI IMPEGNI NEL CORSO DEGLI ANNI
- 8. COMPATIBILITA' E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE

SEZIONE II DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI

PARTE QUARTA - RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

- 1. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI**
- 2. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI**
 - 2.1. MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REG. UE 65/2011 E S.M.I.**
 - 2.2 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DI ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI E OBBLIGHI CONNESSI ART. 18 DEL REG. UE 65/2011 E S.M.I.**
 - 2.3 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI**
- 3. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI**

PARTE PRIMA**PARTE GENERALE**

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i ha stabilito per il periodo di programmazione 2007-2013 le modalità di finanziamento, da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), delle iniziative assunte dagli Stati membri nel quadro di Programmi di Sviluppo Rurale.

I regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e s.m.i e n. 1975/2006 e s.m.i (abrogato dal regolamento (UE) n. 65/2011 a decorrere dall'1/1/2011) hanno definito, rispettivamente, le disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale.

In conformità ai citati regolamenti comunitari e agli orientamenti strategici nazionali, la Regione Piemonte ha adottato il *Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR)*, il cui testo vigente è stato approvato della Commissione Europea con nota ARES (2013) 2866363, inviata via SFC il 12/8/2013.

Tra le misure dell'asse II volte a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli, l'art. 39 del regolamento (CE) 1698/2005 ha definito le azioni agroambientali come impegni volontari che oltrepassano le regole di condizionalità (articoli 5 e 6 e allegati 2 e 3 del regolamento CE n. 73/2009) e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci. Il PSR della Regione Piemonte ha previsto in particolare, nell'ambito della *misura 214 (azioni agroambientali)*, l'erogazione di pagamenti annuali per l'adozione di tecniche produttive compatibili con la tutela dell'ambiente e degli spazi naturali.

Le azioni in cui si articola la misura 214 favoriscono il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- conservazione della diversità biologica (allevamento di razze locali, introduzione o ripristino di elementi naturaliformi);
- tutela delle risorse idriche dall'inquinamento;
- tutela del suolo (incremento della sostanza organica, difesa dall'erosione);
- salvaguardia del paesaggio rurale;
- presidio del territorio nelle aree a rischio di marginalizzazione;
- contributo al contenimento dei mutamenti climatici.

1. CONTENUTO DELLE PRESENTI DISPOSIZIONI

La deliberazione della Giunta Regionale n. 28-7218 del 10/3/2014 ha previsto per la campagna 2014, in riferimento alla misura 214 (pagamenti agroambientali) del PSR 2007-2013, il prolungamento volontario (proroga) di impegni in scadenza, la prosecuzione degli impegni in corso e l'assunzione di nuovi impegni connessi a investimenti non produttivi realizzati nell'ambito della misura 216.

La citata deliberazione ha definito, in particolare, la dotazione finanziaria dedicata alle domande in oggetto, ha richiamato i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR e ha incaricato la Direzione Regionale Agricoltura, Settore Agricoltura sostenibile e infrastrutture irrigue, di approvare le istruzioni attuative.

Le disposizioni riguardanti le domande di proroga e alle domande di prosecuzione sono trattate in una specifica determinazione dirigenziale. Le presenti disposizioni riguardano le domande di nuova adesione connesse alla misura 216.

La misura 216 sostiene la realizzazione di formazioni vegetali e/o aree umide (tipologia 1) e l'installazione di nidi artificiali per uccelli e chiroteri (tipologia 2). L'adesione alla misura da parte degli agricoltori può essere avvenuta in riferimento al *bando della Direzione Regionale Agricoltura* (determinazione dirigenziale n. 771 del 14.08.2012 e s.m.i.) o ai *bandi dei Gruppi di Azione Locale (GAL)*:

- Langhe e Roero;
- Escartons e Valli Valdesi;
- Basso Monferrato Astigiano.

Le azioni agroambientali attraverso le quali può essere finanziato il mantenimento di investimenti effettuati nell'ambito della misura 216 sono le seguenti:

- > per la tipologia 1 (formazioni vegetali e/o aree umide), la *sottoazione 214.7/1* (elementi naturaliformi dell'agroecosistema);
- > per la tipologia 2 (installazione di nidi artificiali), *l'azione 214.1* (applicazione di tecniche di produzione integrata) o *l'azione 214.2* (applicazione di tecniche di produzione biologica) con l'impegno aggiuntivo inerente la manutenzione dei nidi.

Il testo vigente del PSR 2007-2013, a seguito delle modifiche apportate in data 23/9/2013, prevede che per la tipologia 1 (formazioni vegetali e/o aree umide) l'impegno agroambientale connesso (sottoazione 214.7/1) – ove applicabile - sia facoltativo, fermo restando il vincolo decennale di manutenzione degli investimenti assunto nell'ambito della misura 216. Per la tipologia 2 (installazione di nidi artificiali), invece, l'adesione a un'azione agroambientale connessa (214.1 o 214.2) e al pertinente impegno facoltativo rimane vincolante ai fini dell'ammissibilità dell'investimento.

La presentazione di domande di nuova adesione è ammessa ai sensi dell'art. 1 del reg. (UE) n. 1310/2013, anche dopo l'esaurimento delle risorse del periodo 2007-2013, purché le domande di sostegno siano presentate prima dell'adozione del PSR 2014-2020.

Nelle presenti disposizioni vengono definiti, in particolare, i seguenti aspetti:

- le tipologie di soggetti cui l'atto è rivolto;
- la normativa di riferimento;
- i criteri di ammissibilità delle domande ed i criteri di selezione dei potenziali beneficiari;
- le competenze degli Enti coinvolti;
- le istruzioni per la presentazione delle domande iniziali, di eventuali domande di modifica (art. 14 del reg. CE n. 1122/2009) e domande di revoca (art. 25 del reg. CE n. 1122/2009);
- la formazione e gestione delle graduatorie;
- lo svolgimento dell'istruttoria e dei controlli;
- le disposizioni per l'attuazione degli impegni;
- le modalità di calcolo e l'ordine sequenziale di applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di difformità e inadempienze;
- le modalità di ricorribilità dei provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda alle norme comunitarie, nazionali e regionali riguardanti lo sviluppo rurale e in particolare le misure agroambientali.

La Direzione Regionale 11 – Agricoltura e , l'ARPEA, per quanto di rispettiva competenza, potranno emanare ove necessario eventuali ulteriori disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

Inoltre, potranno essere fornite disposizioni da parte degli organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo, nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI

Le presenti disposizioni sono rivolte agli agricoltori che hanno presentato una domanda di aiuto per la misura 216 chiedendo il sostegno per la realizzazione di formazioni vegetali e/o aree umide (tipologia 1) e/o per l'installazione di nidi artificiali in frutteti e/o vigneti (tipologia 2), a condizione che entro il 9/6/2014 abbiano realizzato in tutto o in parte gli investimenti previsti.

Nella scorsa campagna, in attesa dei regolamenti sulla transizione al periodo 2014-2020 e dell'esito della proposta di modifica del PSR presentata dalla Regione, è stata offerta ai titolari delle domande per la misura 216 l'opportunità di aderire alle azioni agroambientali connesse. Dopo l'approvazione dei regolamenti che disciplinano la transizione al nuovo periodo di programmazione, è ora possibile ammettere anche per il 2014 l'assunzione di nuovi impegni agroambientali, seppure condizionati alle clausole di adeguamento previste dalle norme comunitarie (cfr parte Terza Sez. I).

Le disposizioni regionali prevedono che la prima annualità dell'aiuto agroambientale connesso alla misura 216 possa essere erogata soltanto per investimenti completati entro il termine di presentazione tardiva delle domande agroambientali. Come già ricordato, l'adesione all'azione 214.1 o all'azione 214.2 e al pertinente impegno facoltativo è condizione necessaria per poter finanziare l'installazione di nidi artificiali nell'ambito della misura 216.

Gli agricoltori che per la campagna 2014 presentano una domanda agroambientale per il mantenimento di investimenti relativi alla misura 216 possono avere in corso di attuazione impegni pregressi riguardanti le azioni 214.1, 214.2 o 214.7/1; in proposito si prendono in considerazione i seguenti casi.

2.1 Titolari di domanda relativa alla misura 216 che nel 2013 non hanno presentato una domanda agroambientale connessa

I titolari (o gli eventuali subentranti) di una domanda relativa alla misura 216 che nel 2013 non hanno presentato una domanda agroambientale connessa possono presentarla nel 2014 con riferimento al presente bando, per gli investimenti effettuati entro il 9/6/2014.

2.2 Titolari di domanda relativa alla misura 216 che nel 2013 hanno presentato una domanda agroambientale connessa

Caso A): non sono stati effettuati investimenti entro il 10/6/2013

I titolari di una domanda della misura 216 che nel 2013 hanno aderito a un'azione agroambientale connessa, ma non hanno effettuato i relativi investimenti entro il 10/6/2013, possono presentare in riferimento al presente bando, per gli investimenti effettuati entro il 9/6/2014, una domanda di nuova adesione all'azione agroambientale connessa, previa rinuncia alla domanda dell'anno precedente (il cui premio è pari a zero). In questo caso non è ammissibile una domanda di prosecuzione dell'impegno.

Caso B): sono stati effettuati investimenti entro il 10/6/2013

Per gli agricoltori che hanno presentato domanda per l'azione agroambientale connessa e hanno effettuato investimenti entro il 10/6/2013, l'annualità 2013 della domanda agroambientale risulta erogabile a condizione che le verifiche istruttorie abbiano esito positivo.

In questo caso, per quanto riguarda l'annualità 2014, se rispetto all'anno precedente non vi sono aumenti della superficie oggetto di impegno, i titolari della domanda del 2013 (o gli eventuali subentranti) devono presentare la domanda di pagamento per il secondo anno di attuazione

dell'impegno agroambientale, con riferimento alla determinazione dell'Arpea n. 63-2013 del 1/4/2014.

Se invece rispetto al 2013 si sono verificati aumenti della superficie oggetto di impegno, derivanti in particolare dall'esecuzione di un secondo lotto di investimenti non produttivi, i titolari della domanda (o gli eventuali subentranti) devono presentare una domanda di adeguamento riferita al presente bando, avviando un nuovo periodo di impegno al fine di allinearla alla durata del vincolo di mantenimento della misura 216. La durata del nuovo impegno, a partire dal 2014, è quinquennale per le azioni 214.1 e 214.2, decennale per la sottoazione 214.7/1. L'adeguamento non comporta il rimborso degli aiuti percepiti per l'impegno pregresso.

2.3 Titolari di domande 214.1, 214.2 o 214.7/1 riferite a un bando pregresso non collegato alla misura 216

Gli agricoltori che intendono aderire al presente bando possono avere già in corso di attuazione impegni delle azioni 214.1, 214.2 o 214.7/1¹, riferiti a bandi pregressi non collegati alla misura 216.

In questi casi è richiesto l'adeguamento degli impegni in corso ai sensi dell'art. 27, par. 12 del reg. (CE) n. 1974/2006, con l'avvio a partire dal 2014 di un nuovo periodo di impegno (quinquennale o decennale a seconda dell'azione) in riferimento al presente bando. L'adeguamento non comporta il rimborso degli aiuti percepiti per l'impegno pregresso.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 NORMATIVA GENERALE

3.1.1. NORME COMUNITARIE

- Reg.(CE) 1698/2005 e s.m.i. - concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR; (G.U. L 277 del 21.10.2005);
- reg.(CE) 1290/2005 e s.m.i. relativo al finanziamento della politica agricola comune; (G.U. L 209 dell' 11.8.2005);
- reg.(CE) n. 1848/2006 - relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore; (G.U. L 355 del 15.12.2006);
- reg.(CE) 883/2006 e s.m.i. recante modalità d'applicazione del regolamento reg.(CE) 1290/2005 (tenuta dei conti degli organismi pagatori); (G.U. L 171 del 23.6.2006);
- reg.(CE) 885/2006 e s.m.i. recante modalità di applicazione del reg.(CE) 1290/2005 (riconoscimento degli organismi pagatori); (G.U. L 171 del 23.6.2006);
- reg.(CE) 1974/2006 e s.m.i. concernente modalità di applicazione del reg.(CE) 1698/2005; (G.U. L 368 del 23.12.2006), in ultimo modificato dal reg. (UE) n. 335 del 12.04.2013;
- reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti CE n. 1290/2005, CE n. 247/2006 e abroga il Reg. CE 1782/2003; (GU L 30 del 31.1.2009);

¹ impegni riguardanti realizzazioni finanziate dall'azione F7 (PSR 2000-2006), il cui periodo di impegno era scaduto.

- reg. (CE) 1122 e s.m.i del 30 novembre 2009 - recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo; (G.U. L 316 del 2.12.2009);
- reg. (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale; (GU L 25 del 28.1.2011);
- reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il reg. (CE) n. 1698/2005 (GU L 347 del 20.12.2013);
- reg. (UE) n. 1307 del 17.12.2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga (...) il reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013);
- reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, modifica il reg. 1305/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il reg. 73/2009 e i regolamenti 1307/2013, 1306/2013 e 1308/2013 per quanto concerne la loro applicazione nel 2014 (GU L 347 del 20.12.2013);
- linea direttrice n. 2 – Riconoscimento degli organismi pagatori ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e dell'allegato I del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione;

3.1.2. NORME NAZIONALI

- legge n. 241/90 e s.m.i.: "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"; (GU N. 92 del 18/08/1990);
- legge n. 69 del 18 giugno 2009 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile; (G.U. N.140 del 19/06/2009 supplemento ordinario n. 95);
- circolare 12 ottobre 2007: modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario; (GU n. 240 del 15/10/2007);
- legge 23 dicembre 1986 n. 898 e successive modifiche (L.N. 29/9/2000 n. 300 e L.N. 4/6/2010 n. 96) – Concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; (GU n. 299 del 27/12/1986);
- D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali; (GU n. 174 del 29/07/2003, supplemento ordinario n. 123);
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; (GU n. 42 del 20/02/2001);
- D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 503 "Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"; (GU n. 305 del 30/12/1999);
- decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.13286 del 18.10.2007. Modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 21 dicembre 2006, n.12541; (GU n. 253 del 30/10/2007);
- decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul

territorio della Regione Piemonte ai sensi del reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;

- D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n.38; (GU n. 94 del 22/04/2004);

3.1.3 PROVVEDIMENTI REGIONALI

- PSR 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007, e successive modifiche approvate dalla Commissione Europea:
 - con comunicazione della Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
 - con decisione C(2010)1161 del 7 marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
 - con decisione C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
 - con decisione C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;
 - nota della Commissione europea Ares (2013) 2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013;

La versione vigente del PSR, comprensiva delle modifiche apportate, è consultabile sul sito regionale all'indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/versioni.htm

- legge regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, prevede la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (BURP n. 26 del 21/06/2002);
- legge regionale n.17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca" (BURP n. 28 del 14/07/1999) ed in particolare gli articoli 2 e 3;
- decreti della Presidente della Giunta regionale in data 28 agosto 2009 che hanno regolamentato l'operatività delle nuove Comunità montane;
- legge regionale 28.09.2012, n.11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ed in particolare il Capo VII che detta norme relative alle Comunità montane e la DGR n. 18-5544 del 18.03.2013 che detta provvedimenti attuativi di alcuni articoli della L.R. 28.09.2012 n.11;
- D.G.R. 28 novembre 2005 n.107-1659 ("Guida all'accertamento del possesso dei requisiti delle figure professionali operanti in agricoltura ed alla applicazione delle normative riguardanti la conservazione dell'integrità fondiaria - Istruzioni per l'applicazione delle normative connesse ai D.lgs. nn.99/04 e 101/05"); (BURP n. 49 del 7/12/2005 supplemento ordinario n. 2);
- D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l'affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ; (BURP n. 03 del 17/01/2008);
- D.G.R. 14 gennaio 2008, n. 38-8030 con la quale si individua nel 1 febbraio 2008 la data di decorrenza per l'avvio operativo delle attività dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organismo pagatore regionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del relativo regolamento di applicazione n. 885/2006; (BURP n. 04 del 24/01/2008);

- manuale delle procedure di recupero delle somme indebitamente percepite dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-recuperi/index.php>;
- manuale procedure, controlli e sanzioni dell'Arpea all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuali-psr/index.php>;
- manuale procedurale – Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al Titolo I del Reg. CE 1975/2006 (abrogato dal Reg. UE 65/2011) all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/documentazione/manuale-misure-211-214/index.php>.

3.2 NORMATIVA REGIONALE SPECIFICA PER LA MISURA 214

3.2.1 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

- Determinazione dirigenziale n. 268 dell'11.04.2013, con cui sono state approvati i più recenti aggiornamenti delle norme tecniche dell'azione 214.1 (B.U.R.P. n. 16 del 18/04/2013);
- DGR n. 28-7218 del 10.03.2014 e s.m.i. avente per oggetto "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del reg. (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii. mediante il fondo FEASR in conformità al regime transitorio di cui al reg. (UE) 1310/2013. Campagna 2014: Prolungamento e prosecuzione di impegni pluriennali assunti prima dell'1.1.2014 e nuovi impegni ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013. Spesa 6,57 milioni di € a carico della UPB DB 11152 del Bilancio di previsione 2014" (B.U.R.P. n. 12 del 20.03.2014, supplemento ordinario n.1);
- Determinazione dirigenziale n. 229 del 27.03.2014 e s.m.i. avente per oggetto "PSR 2007-2013 della Regione Piemonte: misura 214 "Pagamenti agroambientali" DGR n. 28-7218 del 10.03.2014: campagna 2014 – Approvazione delle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto (e di pagamento) delle azioni 214.1, 214.2 e 214.7/1 destinate ad agricoltori titolari di domande ai sensi della misura 216 "Investimenti non produttivi". (B.U.R.P. n. 15 del 10.04.2014);

3.2.2 CIRCOLARI DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

- prot. n. 12506/DA1100 del 14 maggio 2008, dal titolo: azioni 214.1 e 214.2; manutenzione nidi artificiali in frutteti e vigneti;
- prot. n. 1518 del 23.01.2009: Oggetto Misura 214: restituzione di importi percepiti a seguito della riduzione della superficie assoggettata agli impegni;
- prot. n. 9914/DB1100 del 16 aprile 2009 – precisazioni sulle nuove norme di avvicendamento colturale per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- prot. n. 0013622 del 27 maggio 2009, con la quale sono state stabilite disposizioni per l'applicazione di Azioni della Misura 214;
- prot. n. 0019086 del 24 luglio 2009, con la quale sono state dettate disposizioni a riguardo del mancato raggiungimento degli importi minimi per l'applicazione di penalizzazioni;
- prot. n. 6424 del 4.3.2010: Oggetto PSR 2007-2013 Azione 214.2 Applicazioni ed esclusioni a seguito infrazioni tecniche;
- prot. n. 13446 del 10.05.2010 Oggetto: Precisazioni e risposte a quesiti sui bandi relativi alla misura 214;
- prot. n. 14346 del 17.05.2010: Oggetto:Ulteriori precisazioni in risposta a quesiti sui bandi relativi a misura 214;
- prot. n. 16734 del 10.06.2010 Oggetto PSR 2007-2013 precisazioni sull'applicazione della misura 214;

- prot. n. 16805/DB1106 del 10 giugno 2010, con la quale sono stati dati chiarimenti sulle norme di avvicendamento per le aziende aderenti all'Azione 214.1 del PSR 2007-2013;
- prot. n. 22424 del 12 agosto 2010, con la quale sono state date disposizioni sull'applicazione della Misura 214;
- prot. n.28838 del 26 ottobre 2010 – Misura 214 (pagamenti agro ambientali) scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- prot. n. 33177 del 10 dicembre 2010 – scadenze per le verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- prot. n. 12144/DB 11.10 del 16 maggio 2011 - PSR 2007-2013:disposizioni sull'applicazione della Misura 214;
- prot. n. 19273/DB 11.10 del 9 agosto 2011 - PSR 2007-2013: disposizioni applicative per la Misura 214;
- prot. n. 19971 del 25 agosto 2011 - PSR 2007-2013. Azione 214.1 Eventuali modifiche dei dati sull'organizzazione del servizio di assistenza tecnica;
- prot. n. 25962/D.B. 11.00 del 4 novembre 2011 – Azioni 214.1 e 214.3 del PSR 2007-2013: apporto di ammendante compostato a coltivazioni di leguminose;
- prot. n. 5836/D.B. 11.00 del 8 marzo 2012 – Risposta a quesiti riguardanti azioni agroambientali;
- n. 6146 del 12 marzo 2012 e n. 11572/DB11.10 del 15 maggio 2012 - Azioni 214.1 e 214.2: verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- n. 16439/DB11.00 del 13 luglio 2012 – Azione 214.1 disponibilità di analisi del terreno qualora non si effettuino fertilizzazioni;
- n. 16440/DB11.00 del 13 luglio 2012 – Azioni 214.1 e 214.2: disposizioni agli Enti delegati sul prelievo di campioni da sottoporre ad analisi residui;
- n. 18599/DB11.21 del 9 agosto 2012 – Azioni 214.1 e 214.2: mancato abbinamento di particelle a un impegno facoltativo al quale in precedenza erano state assoggettate; Azione 214.3: casi ammissibili di sostituzione di particelle e relativa comunicazione all'Ente delegato;
- n. 24132/DB11.21 del 22 ottobre 2012 – Aumenti di superficie in corso di impegno;
- n. 6400 del 26/3/2013 : azione 214.1 - penalità applicabili in assenza della documentazione delle analisi del suolo;
- n. 7351 del 9/4/2013: dell'azione 214.1 - precisazioni in merito ai limiti della fertilizzazione azotata;
- n. 14781 del 30/7/2013: azioni 214.1 e 214.2 - intervallo minimo di tempo da rispettare tra le 2 verifiche funzionali delle macchine irroratrici;
- n. 18117 del 30/9/2013: aziende aderenti all'azione 214.2 non inserite nell'elenco degli operatori biologici relativo all'ultimo anno di impegno.

3.2.3 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO DELLA MISURA 214

- D.G.R. n. 80-9406 del 1.08.2008: Reg. (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (CE) 1975/2006 - Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte – Criteri generali per attuare il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008; (Suppl. 2 del 28.08.2008 al B.U.R.P n. 35), come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008 (B.U.R.P. n. 47 del 20 novembre 2008);
- D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012 avente per oggetto: "Applicazione della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte di cui ai regg. (CE) n.1698/2005 e (UE) n.65/2011 e loro s.m.i., in attuazione del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. Revoca della

D.G.R. n. 80-9406 dell'1.08.2008, come modificata dalla D.G.R. n. 47-9874 del 20.10.2008" (B.U.R.P. n. 29 - 19 luglio 2012);

- D.D. n. 1162 del 24/12/2008: Regolamento (CE) n. 1698/2005 e PSR 2007 – 2013 della Regione Piemonte - Recepimento DM del 23.03.2008 n. 1205 con DGR n. 80-9406 dell'1.08.2008 - Definizione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni circa le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1 (Suppl. 3 del 22.01.2009 al B.U.R.P. n. 03);
- D.D. n. 1675 del 30/12/2010: PSR 2007-2013. Riduzioni ed esclusioni di pagamento riguardanti l'impegno di verifica delle irroratrici previsto dalle azioni 214.1 e 214.2 e gli impegni delle sottoazioni 214.7/2 e 214.7/3 – Modifica delle riduzioni ed esclusioni applicabili in caso di violazione dell'obbligo di verifica delle irroratrici per le azioni F1 e F2 del PSR 2000-2006 (B.U.R.P. n. 10 del 10 marzo 2011);
- D.D. n. 1461 del 30/12/2011: PSR 2007-2013 Misura 214 (pagamenti agro ambientali). D.G.R. n. 80-9406 del 01 agosto 2008 e s.m.i. Modifiche alle determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24 dicembre 2008, n. 1380 del 29 dicembre 2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30 dicembre 2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazioni di impegni agro ambientali" (B.U.R.P. n. 7 del 16 febbraio 2012);

3.3. NORMATIVA REGIONALE SPECIFICA PER LA MISURA 216

3.3.1 DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE E DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

- Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 46-13324 del 15.02.2010 con la quale sono state attivate le risorse assegnate dal PSR 2007-2013 alla Misura 216;
- Determinazione dirigenziale n. 771 del 14.08.2012 e s.m.i., mediante la quale è stata disposta l'apertura di domande di aiuto ai sensi della misura 216 "Investimenti non produttivi" e le DD n. 879 del 2.10.2012, n. 977 del 30.10.2012, n. 1280 del 21.12.2012 e n. 742 del 23.8.2013 che la hanno modificata;
- Determinazione dirigenziale n. 71 del 29.01.2013 che ha approvato i progetti collettivi e la graduatoria sulla base delle risorse totali a disposizione;
- Determinazione dirigenziale n. 820 del 24.9.2013 che ha operando lo scorrimento della graduatoria;

3.3.2 CIRCOLARI

- n. 11007/DB11 del 30.5.2013 chiarimenti in risposta a quesiti;
- n. 12154/DB11 del 17.06.2013 e relativi allegati (certificati di regolare esecuzione lavori e di accertamento lavori);
- n. 13202/DB11 del 4.7.2013 in merito ai costi standard;
- n. 19904/DB11 del 29.10.2013 chiarimenti in risposta a quesiti e spostamento scadenza fine lavori.

3.3.3 DISPOSIZIONI DEI GRUPPI DI AZIONE LOCALI (GAL)

Nell'ambito del Leader 2007-2013, ai sensi di Programmi di sviluppo locale (PSL) di 3 GAL sono stati aperti bandi per la misura 216. Essi sono, in particolare:

1) Gal Escartons e Valli Valdesi

Denominato <Misura 16 "Sostegno agli investimenti non produttivi per la realizzazione di interventi di ripristino del paesaggio agrario e di fruizione ricreativa dell'ambiente">.

Per informazioni consultare il sito <http://www.evv.it>

2) Gal Langhe e Roero

Denominato "MISURA 216 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO NATURALISTICO E PAESAGGISTICO DELL'AGROECOSISTEMA BANDO PER LE AZIENDE AGRICOLE".

Per informazioni consultare il sito <http://www.altalangaleader.it>

3) Gal Basso Monferrato Astigiano

Denominato "Realizzazione di elementi dell'agrosistema con funzione ambientale e paesaggistica (216)".

Per informazioni consultare il sito <http://www.monferratoastigiano.it>

3.4 NORMATIVA RIGUARDANTE LA CONDIZIONALITA'

- Decreto del ministero politiche agricole e forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale; (GU n. 303 del 30/12/2009);
- D.G.R. n. 88 - 3598 del 19/03/2012 "Applicazione del regime di condizionalità in attuazione del Decreto ministeriale n. 30125 del 22.12.2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13.05.2011 e dal DM n. 27417 del 22.12.2011. Revoca della DGR n. 24-2640 del 26 settembre 2011" (B.U.R.P. n. 12 del 22 marzo 2012);
- D.D. n. 296 del 5/4/2012: D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. e D.G.R. n. 88-3598 del 19/03/2012. Applicazione dello standard di condizionalità 5.2 (introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua). (B.U.R.P. n. 15 del 12/04/2012);
- D.D. n. 1250 del 19/12/2012: D.M. n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i. e D.G.R. n. 88-3598 del 19/03/2012. Standard di condizionalità 2.2 (avvicendamento colturale). Applicazione della deroga che consente di prolungare la monosuccessione a condizione di mantenere il livello di sostanza organica del terreno (B.U.R.P. n. 2 del 10/01/2013).
La normativa regionale in tema di condizionalità è in via di adeguamento al decreto ministeriale n. 15414 del 10.12.2013 (GU n. 51 del 3.3.2014) in vigore dal 18.03.2014, che ha modificato il decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/2009 e s.m.i.

4. DEFINIZIONI

L'art. 2 del regolamento (UE) n. 65/2011 comprende alcune definizioni utili alla comprensione di termini utilizzati nel presente documento.

- a) «**domanda di aiuto**», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005;
- b) «**domanda di pagamento**», la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali;
- c) «**altra dichiarazione**», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso da quelli di cui alle lettere a) e b), che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale;
- d) «**superficie determinata**»: la superficie degli appezzamenti o delle particelle per cui è stato chiesto l'aiuto, identificata in conformità all'art. 11 e all'art. 15, par. 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 65/2011.

5. COMPETENZE

La *Regione Piemonte* esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza di cui all'art. 3 della legge regionale 34/98 ed emana i bandi di apertura dei termini per la presentazione delle domande.

Mediante la determinazione del Direttore regionale della Direzione agricoltura n. 464 del 4.6.2009 sono state attribuite le competenze dell'Assessorato regionale agricoltura (in qualità di autorità di gestione del PSR) e dell'Arpea in materia di sviluppo rurale.

L'ARPEA, in particolare, redige il manuale delle procedure che disciplina in modo particolareggiato le fasi del procedimento amministrativo e dei controlli.

Specifiche disposizioni in materia possono essere fornite anche dagli Organismi deputati alle verifiche del sistema integrato di gestione e controllo nonché al coordinamento del pagamento degli aiuti.

In applicazione della legge regionale 17/99 "Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca", le domande agroambientali sono istruite da Province e Comunità montane (Enti delegati) che sulla base di convenzioni stipulate con l'ARPEA provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla conseguente predisposizione degli elenchi di liquidazione.

Le Comunità montane sono state oggetto del riordino territoriale operato con legge regionale n. 16 del 2 luglio 1999 (art. 3) e con legge regionale n. 19 del 1° luglio 2008 (artt. 2 e 34). In data 28 agosto 2009 gli Enti in questione sono stati riconosciuti con decreto della Presidente della Giunta Regionale.

La legge regionale 28.09.2012, n.11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" ed in particolare il Capo VII ha dettato norme relative alle Comunità montane e mediante la DGR n. 18-5544 del 18.03.2013 sono stati approvati i provvedimenti attuativi di alcuni articoli della L.R. 28.09.2012 n.11.

Al termine della seconda parte del presente documento (istruzioni per la presentazione delle domande e fasi successive), in attesa della definitiva attribuzione delle funzioni e dei compiti, è riportato l'elenco degli Enti che nell'ambito della misura 214 provvedono tuttora all'esecuzione delle fasi sopra illustrate. Le variazioni in merito saranno tempestivamente comunicate.

In base ai controlli sul possesso dei requisiti, alle verifiche del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.) e agli accertamenti sul rispetto degli impegni assunti, gli Enti delegati predispongono gli elenchi dei beneficiari cui spettano gli aiuti e li propongono all'ARPEA per il pagamento.

L'ARPEA, svolti ulteriori controlli, ne autorizza la liquidazione con le seguenti compartecipazioni dei fondi interessati, in particolare per il bando di cui alla presente determinazione: a carico dei fondi FEASR per il 43,12%, dei fondi nazionali per il 39,81% e dei fondi regionali per il 17,06%.

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono stati incaricati della costituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali e, d'intesa con gli agricoltori interessati, possono provvedere anche alla predisposizione delle domande per il conseguimento di aiuti pubblici.

Il CSI-Piemonte fornisce supporto alla gestione informatica delle domande predisponendo i *software* in base alle indicazioni della Regione e di ARPEA, estraendo dati a livello massivo nei casi necessari e garantendo assistenza tecnica ai Soggetti compilatori.

6. FINANZIABILITA' E TRANSIZIONE ALLE RISORSE 2014-2020

La finanziabilità delle domande per l'annualità 2014 è vincolata all'esecuzione dei relativi investimenti non produttivi entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande della misura 214 (09.06.2014). Pertanto, se gli investimenti previsti dalla misura 216 non risulteranno realizzati entro tale termine, gli impegni assunti per la misura 214 non daranno luogo ad alcun premio per la campagna 2014.

L'accoglimento delle domande è subordinato all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione UE, alla codecisione di finanziamento comunitario e nazionale ed alla disponibilità di tali fondi e dei fondi regionali che necessitano di apposite procedure che possono prolungarsi nel tempo.

PARTE SECONDA

**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
E FASI PROCEDURALI SUCCESSIVE**

1. CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 ISCRIZIONE IN ANAGRAFE E FASCICOLO AZIENDALE

Per la presentazione delle domande sono necessarie:

- l'iscrizione e la posizione attiva nell'Anagrafe agricola unica delle aziende agricole del Piemonte;
- la costituzione del fascicolo aziendale presso un centro di assistenza agricola (CAA) accreditato dall'Organismo Pagatore ARPEA.

Il servizio di tenuta dei fascicoli aziendali è svolto dai CAA senza oneri a carico degli agricoltori.

Gli indirizzi delle sedi territoriali dei CAA sono consultabili all'indirizzo <http://www.arpea.piemonte.it/cms/recapiti-2.html>.

1.2 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE E LORO TRATTAMENTO

I dati e le dichiarazioni contenuti nelle domande sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e devono riportare in dettaglio le superfici agricole e gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene richiesto il sostegno dell'azione (art. 8 del reg. UE 65/2011). Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per poter verificare il rispetto dei criteri di ammissibilità e, in seguito, degli impegni assunti nel quadro di un sistema di controllo che offra sufficienti garanzie di efficacia (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a osservarli per l'intero periodo di esecuzione.

Nel sottoscrivere la domanda il richiedente dichiara, inoltre, di essere consapevole che essa costituisce per la Regione, l'ARPEA e l'Ente delegato competente, autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e degli eventuali dati sensibili in essa contenuti o acquisiti nel corso dell'istruttoria.

I dati acquisiti vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del Decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

1.3. MODALITA' DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE

Le domande devono essere compilate e presentate in modalità informatizzata attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), tramite l'assistenza di un CAA o in modo autonomo dagli agricoltori.

- a) **Presentazione tramite i CAA.** Per la compilazione e la presentazione della domanda l'agricoltore si può avvalere (normalmente con il pagamento di un corrispettivo) dell'assistenza del CAA presso il quale è costituito il fascicolo aziendale. L'agricoltore in tal caso non deve richiedere l'abilitazione a operare sulle procedure informatiche.

La domanda cartacea, sottoscritta dall'agricoltore, dovrà essere detenuta presso il CAA e riportare in allegato la fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità. Il CAA garantisce la correttezza dei dati e ha l'obbligo di produrre la domanda cartacea in caso di preavviso di un controllo in loco e negli altri casi in cui ciò venga specificamente richiesto dagli Enti deputati alla gestione istruttoria e al controllo delle domande.

Per una favorire una piena consapevolezza degli impegni intrapresi, è opportuno che l'agricoltore riceva copia della domanda sottoscritta.

- b) **Presentazione in proprio da parte degli agricoltori.** Gli agricoltori possono compilare e presentare autonomamente la propria domanda utilizzando i servizi di compilazione *online* disponibili sul portale Sistemapiemonte, previa registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda o dell'ente.

La registrazione viene effettuata dalla pagina del sito regionale: <http://www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml> attraverso la quale è possibile ottenere le credenziali di accesso (nome utente e password) indispensabili per accedere al servizio di compilazione.

Ricevute le credenziali di accesso, l'interessato può accedere al servizio di compilazione cliccando sul link specifico dal nome "Programma di sviluppo rurale 2007-2013" nella pagina della sezione Agricoltura del sito regionale che ospita l'elenco dei servizi di gestione delle pratiche attraverso l'indirizzo

http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/premi_contributi/

In entrambi i casi (lettere a) e b)) le domande devono essere trasmesse per via telematica nella versione definitiva entro i termini riportati al paragrafo 3.1.

In caso di presentazione in proprio (lettera b)) gli agricoltori devono far pervenire all'Ente delegato, entro la scadenza di cui al paragrafo 3.2, anche le *domande cartacee* sottoscritte e munite di fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

1.4 ENTI DELEGATI COMPETENTI PER LA RICEZIONE

Le domande devono essere trasmesse all'Ente delegato nel cui territorio ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno per le azioni 214.1, 214.2 e 214.7/1.

L'elenco degli Enti preposti al ricevimento e all'istruttoria delle istanze è riportato al termine della presente parte del documento.

1.5. FINALITA' DI PRESENTAZIONE

A seconda della finalità di presentazione, si distinguono le seguenti tipologie di domanda:

- *domanda iniziale;*
- *domanda di modifica* presentata secondo le modalità previste dall'art. 14 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i. (con l'indicazione del numero della domanda che si intende modificare e sostituire);
- *domanda di revoca* ai sensi dell'art. 25 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i., nel caso in cui si voglia revocare in tutto o in parte una domanda già presentata (con l'indicazione del numero della domanda che si intende modificare e sostituire).

Nella compilazione della domanda occorre specificare la finalità di presentazione. In mancanza di tale indicazione la domanda sarà considerata come iniziale.

2. DOMANDE DI MODIFICA (ART. 14 DEL REG. CE N. 1122/2009)

Ai sensi dell'articolo 14 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., è possibile presentare una domanda di modifica con la quale è consentito modificare alcuni dati dichiarativi e contemporaneamente revocare parte della domanda.

Qualora, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, siano trasmesse più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Come previsto per la presentazione delle domande di pagamento dalla determinazione dell'ARPEA n. 63-2014 del 1/4/2014, con la domanda di modifica possono essere effettuate le seguenti variazioni:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche interessano la consistenza territoriale:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 14 del reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Si evidenzia che durante il periodo di attuazione degli impegni le superfici assoggettate potranno essere modificate (cessioni, ampliamenti) soltanto alle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria e dalla disposizioni applicative regionali (parte terza, sezione I) del presente documento. Eventuali sostituzioni di particelle saranno ammissibili soltanto nei casi specificamente previsti nel programma di sviluppo rurale.

3. SCADENZE PER LE DOMANDE INIZIALI E LE DOMANDE DI MODIFICA

I termini per la presentazione delle domande iniziali e delle eventuali domande di modifica sono comuni a tutte le azioni della misura 214.

3.1 SCADENZE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA

Nel caso delle azioni 214.1, 214.2, 214.7/1, le scadenze per la presentazione telematica delle domande sono le seguenti:

- le **ore 24:00 del 15 maggio 2014** per la *domanda iniziale* (art. 8 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. e art. 11, 22, 23 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i.);
- le **ore 24:00 del 3 giugno 2014** per le eventuali *domande di modifica* ai sensi dell'art. 14 del reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

Saranno considerate irricevibili le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno 2014 entro il quale è ammissibile la presentazione tardiva. (cfr par. 4).

3.2 SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE IN FORMA CARTACEA DELLE DOMANDE COMPILATE IN PROPRIO

Le domande compilate dagli agricoltori in modo autonomo (anziché tramite un CAA) devono essere trasmesse all'Ente delegato competente, oltre che per via telematica, anche in *forma cartacea*. (cfr par.1.3)

Per le azioni 214.1, 214.2, 214.7 le domande cartacee devono pervenire agli Enti delegati:

- entro le **ore 12.00 del 15 maggio 2014** per la *domanda iniziale*;
- entro le **ore 12.00 del 3 giugno 2014** per le eventuali *domande di modifica* ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e s.m.i.

4. SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., le *domande iniziali* possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni civili rispetto al termine del 15 maggio 2014. La presentazione tardiva è quindi ammissibile fino alle **ore 24:00 del 9 giugno 2014**. In caso di presentazione tardiva, l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i., la presentazione tardiva di una *domanda di modifica* in conformità all'art. 14 del reg. CE 1122/2009 e s.m.i. è ammissibile fino alle **ore 24:00 del 9 giugno 2014** e comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine del 3 giugno 2014.

Le domande iniziali o di modifica pervenute oltre il termine del 09 giugno 2014, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale, **sono irricevibili**.

In caso di trasmissione tardiva le *domande presentate in proprio* dai beneficiari devono pervenire agli Enti delegati competenti anche in *forma cartacea*, entro le **ore 12 del 9 giugno 2014**.

5. SELEZIONE DELLE DOMANDE

5.1 CRITERI DI AMMISSIBILITA' E DI PRIORITA'

Sono previsti criteri per valutare l'ammissibilità delle domande, riferiti in particolare al raggiungimento di superfici o importi minimi.

I criteri di priorità consistono in punteggi diversificati per azione o sottoazione, che dipendono dalle zone prioritarie da un punto di vista ambientale (in quanto aventi valore da preservare o da migliorare) o economico per le zone rurali.

Per ognuna delle azioni interessate dal presente provvedimento, nella parte terza - sezione II (*Disposizioni specifiche per le singole azioni*) sono illustrati i criteri di ammissibilità e di priorità, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013 in data 29.02.2008 per le azioni 214.1 e 214.2 e in data 12.12.2008 per l'azione 214.7 e relative sottoazioni.

5.2 ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

In fase di compilazione delle domande la procedura informatica richiederà al compilatore l'inserimento di dati relativi alle caratteristiche territoriali, aziendali che corrispondono ai punteggi che costituiscono le priorità per l'azione prescelta. La maggior parte dei dati è desunta

dall'Anagrafe delle aziende e la procedura provvederà per quanto possibile a guidare l'inserimento evitando che possano essere immessi dati incongruenti. I dati che non possono essere controllati dalla procedura verranno dichiarati dal richiedente.

La procedura stessa al termine della presentazione delle domande attribuisce un punteggio alla domanda, dato dalla somma dei valori delle priorità territoriali descritte.

Il sistema informativo attribuirà, dopo il termine ultimo comprensivo del ritardo consentito, anche il punteggio della priorità attribuita per la contemporanea adesione a più azioni agroambientali e/o misure del PSR.

Gli Enti delegati comunicheranno al CSI – Piemonte entro il 20 giugno 2014 l'elenco delle aziende aderenti ai progetti collettivi di cui all'azione 214.7/1, affinché ad esse vengano attribuiti i corrispettivi punteggi.

Anche queste ultime due tipologie di punteggi verranno a sommarsi ai valori dei punteggi di cui alle priorità territoriali.

Per tener conto delle posizioni assunte dalle domande dei medesimi titolari nella graduatoria della misura 216, e del fatto che soltanto per la tipologia 2 (nidi artificiali) è obbligatoria l'adesione a un'azione connessa (214.1 o 214.2), le domande verranno sistemate secondo il seguente ordine:

- a) domande di azioni 214.1 o 214.2 (cui vengono attribuiti i punteggi stabiliti dal Comitato di sorveglianza del PSR) da parte di titolari di una domanda di aiuto ai sensi della misura 216, collocata nella parte finanziabile della graduatoria di tale misura;
- b) domande dell'azione 214.7/1 (cui vengono attribuiti i punteggi stabiliti dal Comitato di sorveglianza del PSR) da parte di titolari di una domanda di aiuto ai sensi della misura 216, collocata nella parte finanziabile della graduatoria di tale misura;
- c) domande di azioni 214.1 o 214.2 (cui vengono attribuiti i punteggi stabiliti dal Comitato di sorveglianza del PSR) da parte di titolari di una domanda di aiuto ai sensi della misura 216, collocata nella parte non finanziabile della graduatoria di tale misura;
- d) domande dell'azione 214.7/1 (cui vengono attribuiti i punteggi stabiliti dal Comitato di sorveglianza del PSR) da parte di titolari di una domanda di aiuto ai sensi della misura 216, collocata nella parte non finanziabile della graduatoria di tale misura;

Verrà calcolato l'importo finanziario richiesto per ogni azione/sottoazione e blocco a), b) c) e d).

Nel caso non fosse sufficiente la copertura finanziaria verranno gestite le graduatorie. Alle domande della stessa azione e dello stesso blocco che eventualmente abbiano uguale punteggio complessivo verranno applicati, nell'ordine, i seguenti ulteriori 2 criteri di preferenza, in base alle caratteristiche del titolare della domanda:

- 1) imprenditore agricolo professionale;
- 2) più giovane di età.

Infine, se dopo l'applicazione di questi ulteriori criteri risultassero ancora domande aventi pari punteggio che non riescono ad essere totalmente finanziate, verranno prescelte le domande dei titolari del sesso meno rappresentato in graduatoria.

5.3 GESTIONE DELLE GRADUATORIE

Il Settore regionale Agricoltura sostenibile prenderà atto dei punteggi e della collocazione in ordine secondo il par. precedente, anche tramite la situazione disponibile in consultazione nel sistema informativo per la Regione, gli Enti delegati e l'ARPEA.

Gli Enti delegati inizieranno le istruttorie delle domande preferibilmente in ordine di posizione in graduatoria.

In fase istruttoria gli Enti delegati provvederanno a verificare l'ammissibilità delle domande in base ai criteri esistenti per azione, nonché a verificarne il punteggio di priorità spettante singolarmente.

A causa della connotazione degli impegni agroambientali legati alla stagionalità degli interventi agronomici non è prevista, dopo le verifiche, la ridefinizione della graduatoria dopo che essa sia stata resa nota.

Le eventuali economie createsi per insussistenza di requisiti che determina la decadenza di domande, potranno essere utilizzate nell'ambito della dotazione del PSR 2014-2020.

6. DOMANDE DI REVOCA (ART. 25 REG. CE 1122/2009)

In conformità all'articolo 3 del reg. (UE)n. 65/2011 e s.m.i., la domanda di pagamento o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di pagamento che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima.

Una domanda di revoca parziale non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento.

7. EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI AGLI ENTI DELEGATI

- Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del reg. CE 1974/2006 e s.m.i., se la comunicazione viene presentata nei casi di cessione totale o parziale dell'azienda di cui al par. 1 del citato articolo;
- Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del reg. CE 1974/2006 e s.m.i. (notifica di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali insieme con la relativa documentazione, entro 10 giorni lavorativi dal giorno in cui il beneficiario o il suo rappresentante è in grado di provvedervi).

8. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Le Amministrazioni provinciali e le Comunità montane provvedono al ricevimento delle domande, all'istruttoria, ai controlli secondo le convenzioni stipulate con Arpea fino all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione.

Esse potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

Per quanto non riportato nei capitoli successivi al presente, si rimanda al manuale procedurale dell'Arpea "Misure connesse alle superfici e agli animali di cui al titolo I del reg. UE n. 65/2011 e s.m.i."

8.1 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Al sostegno concesso a norma dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i. e al sostegno concesso a norma dell'articolo 63, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., per operazioni che rientrano nelle misure contemplate dall'asse 2, l'art. 7 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che si applichi, mutatis mutandis, il disposto dell'articolo 2, secondo comma, punti

1, 10 e 20; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 2; degli articoli 12, 14, 16 e 20; dell'articolo 25, paragrafo 1; degli articoli 73, 74 e 82 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i..

Il reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i. della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Tale regolamento prevede all'art. 10 che gli Stati membri ricorrano al sistema integrato di gestione e di controllo di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i. (in appresso «il SIGC»). La verifica della conformità ai criteri di ammissibilità consiste in controlli amministrativi e controlli in loco.

L'art. 11 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che tutte le domande di aiuto e di pagamento, nonché le altre dichiarazioni presentate da beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare con mezzi amministrativi. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati della verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi di cui all'art. 11 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.. I controlli amministrativi effettuati su tutte le domande (100%) sono di quattro tipologie:

- ✓ anagrafici, ivi compresa la validazione anagrafica;
- ✓ catastali basati su specifici archivi di riferimento, quali quello delle cosiddette superfici non eleggibili;
- ✓ incrociati con altri regimi di aiuto, al fine di verificare la compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- ✓ specifici per la misura.

E' soggetto a controllo il rispetto degli impegni a lungo termine.

Tutti i criteri di ammissibilità fissati nei programmi di sviluppo rurale e nei relativi bandi regionali sono controllati in base ad una serie di indicatori verificabili mediante check-list.

Se del caso, i controlli amministrativi sull'ammissibilità tengono conto dei risultati di verifiche eseguite da altri servizi, enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole.

Si rimanda al Manuale procedurale della misura 214 di ARPEA, che definisce in dettaglio gli argomenti oggetto del presente paragrafo.

8.2. CONTROLLI IN LOCO

8.2.1 Estrazione del campione

L'ARPEA stabilisce la selezione di un campione non inferiore al 5% delle domande ammissibili, secondo i criteri di rischio definiti dal reg. (CE) 1122/2009 e s.m.i.

L'ARPEA predispose le procedure informatiche per consentire di inserire nel campione delle aziende individuato, anche ulteriori singole aziende da controllare, sulla base di specifiche esigenze degli uffici istruttori. La procedura informatica di selezione delle aziende da controllare è stata realizzata per estrarre il campione in modo incrementale, vale a dire che individua il 5% sulla base del numero di domande presenti nel sistema alla data di estrazione e secondo i criteri di estrazione generali e specifici disponibili a sistema.

La procedura di selezione del campione sopra definita consente di attivare da subito le fasi di fotointerpretazione e di controllo in campo delle domande.

I richiedenti che siano risultati non ammissibili in seguito a controlli amministrativi non rientrano nel numero minimo di beneficiari controllati ai sensi del primo comma art. 12 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.

L'art. 12 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. riporta che i campioni di controllo per i controlli in loco da svolgere ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, sono selezionati in conformità dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. In seguito all'analisi di rischio di cui all'articolo in questione, gli Stati membri possono selezionare misure specifiche per i beneficiari da sottoporre a controlli in loco.

8.2.2. Percentuale minima

Qualora la selezione del campione di controlli in loco sia effettuata prima del completamento dei controlli amministrativi di competenza degli Enti delegati, una volta completati tali controlli, l'ARPEA procede ad effettuare le seguenti attività:

- ✓ verifica del rispetto della percentuale minima del 5%, tenuto conto che alcune aziende che sono state incluse nel campione per i controlli in loco possono risultare inammissibili a seguito dei controlli amministrativi con la conseguenza di non poter essere incluse nel calcolo della percentuale minima prescritta del 5%;
- ✓ qualora necessario, al fine di garantire il rispetto della percentuale minima del 5%, vengono selezionati nuovi beneficiari ritenuti ammissibili; tale selezione deve garantire che il campione finale sia in linea con le procedure di selezione approvate, con particolare riguardo ai criteri di rischio.

8.2.3. Eventuale aumento dei controlli

L'art. 12 del reg. UE 65/2011 e s.m.i., prevede che qualora dai controlli in loco emergano irregolarità significative nell'ambito di una particolare misura oppure in una regione o parte di essa, l'autorità competente procede a controlli in loco supplementari nell'anno in corso e aumenta la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo.

Il documento di lavoro della Commissione europea n. DS/2006/24 fornisce i criteri e le indicazioni in merito alle modalità di applicazione.

8.3 CONTROLLI RIGUARDANTI SUPERFICI E CONDIZIONALITÀ

Gli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) n. 65/2011 e s.m.i. della Commissione, dispongono che le domande siano sottoposte ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i., istitutivo del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC).

Al pari degli aiuti diretti (I° pilastro) anche l'erogazione dei premi per le misure a superficie dello sviluppo rurale richiede il rispetto da parte dei beneficiari dei requisiti di eleggibilità e condizionalità.

Il controllo circa il rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci (baseline) riguarderà l'intera consistenza aziendale; il rispetto degli impegni agroambientali sarà verificato in riferimento alle superfici e/o alle unità di bestiame interessate dalla richiesta di pagamento, tenendo conto, ove necessario, della situazione complessiva dell'azienda.

Si rimanda all'art. 19 paragrafo 2 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.

Il decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 e, in ultimo dal DM n. 15414 del 10.12.2013, disciplina il regime di condizionalità ai sensi del reg. CE 73/2009 e s.m.i.

9. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ANNUALI

In ogni anno successivo a quello di adesione, i beneficiari degli aiuti dovranno presentare una *domanda di pagamento a conferma* degli impegni intrapresi. La domanda di pagamento sarà riferita alla situazione aggiornata dell'azienda, comprensiva delle eventuali modifiche intervenute nel suo ordinamento, nei terreni assoggettati all'impegno, nelle modalità di pagamento, ecc.

Qualora la domanda di pagamento non sia fatta pervenire entro la scadenza per la presentazione tardiva, la relativa annualità di premio non potrà essere erogata. In questo caso la continuità di applicazione dell'impegno pluriennale in corso, necessaria per evitare la revoca della domanda e la restituzione delle annualità pregresse, potrà essere riconosciuta qualora sia espressamente dichiarata dal beneficiario anche per l'anno di mancata presentazione della domanda e possa essere verificata dall'Ente delegato, in funzione dell'azione interessata, mediante opportuni controlli amministrativi e almeno un accertamento *in loco*. A tali condizioni, e qualora siano regolarmente presentate le domande di pagamento per gli eventuali anni residui del periodo di impegno, potranno essere erogate le successive annualità di premio.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non sarà finanziabile per la mancata presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alle riduzioni o esclusioni che si sarebbero applicate in base alle regole vigenti a causa delle violazioni commesse, qualora la domanda fosse stata presentata entro i termini previsti.

ENTE DELEGATO		Indirizzo	CAP	Comune	prov.
Provincia	ALESSANDRIA	Via dei Guasco 1	15100	ALESSANDRIA	AL
Provincia	ASTI	Piazza S. Martino 11	14100	ASTI	AT
Provincia	BIELLA	Via Quintino Sella 12	13900	BIELLA	BI
Provincia	CUNEO	Corso Nizza, 21	12100	CUNEO	CN
Provincia	NOVARA	C.so Cavallotti, 31	28100	NOVARA	NO
Provincia	TORINO	Corso Inghilterra,7/9	10138	TORINO	TO
Provincia	VERBANO CUSIO OSSOLA	Via dell'industria, 25	28924	VERBANIA	VB
Provincia	VERCELLI	Via Pirandello 8	13100	VERCELLI	VC
Comunità Montana	TERRE DEL GIAROLO	P.zza Roma, 12	15056	S. SEBASTIANO CURONE	AL
Comunità Montana	APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO	Via Roma 20	15010	PONZONE	AL
Comunità Montana	LANGA ASTIGIANA - VAL BORMIDA	Via Roma, 8	14050	ROCCAVERANO	AT
Comunità Montana	VALLE SESSERA, VALLE DI MOSSO E PREALBI BIELLESI	Via Bassetti, 1	13866	CASAPINTA	BI
Comunità Montana	VALLE DEL CERVO - LA BURSCH	Via B. Galliani, 50	13811	ANDORNO MICCA	BI
Comunità Montana	VALLI DEL MONVISO	Via S. Croce, 4	12034	PAESANA	CN
Comunità Montana	VALLE GRANA E MAIRA	Via Torretta, 9	12029	S. DAMIANO MACRA	CN
Comunità Montana	ALTO TANARO CEBANO MONREGALESE	Case Rosse,1 Loc. S.Bernardino	12073	CEVA	CN
Comunità Montana	ALTA LANGA	Piazza Oberto, 1	12060	BOSSOLASCO	CN
Comunità Montana	DELLE ALPI DEL MARE	Piazza Regina Margherita, 27	12017	ROBILANTE	CN
Comunità Montana	DUE LAGHI, CUSIO-MOTTARONE E VAL STRONA	Via DE Angeli 35/A -	28887	OMEGNA	VB
Comunità Montana	VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNO	Frazione Fè, 2	10070	CERES	TO
Comunità Montana	ALTO CANAVESE	Corso Ogliani, 9	10080	RIVARA	TO
Comunità Montana	VALLI ORCO E SOANA	Via Torino, 17	10080	LOCANA	TO
Comunità Montana	VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA	Via Provinciale, 10	10010	ALICE SUPERIORE	TO
Comunità Montana	DEL PINEROLESE	Via Roma, 22	10063	PEROSA ARGENTINA	TO
Comunità Montana	DELLE VALLI DELL'OSSOLA	Via Romita, 13/bis	28845	DOMODOSSOLA	VCO
Comunità Montana	DEL VERBANO	Via per Unchio 13	28814	CAMBIASCA	VB
Comunità Montana	VALSESIA	C.so Roma, 35	13019	VARALLO	VC

PARTE TERZA**DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI****PARTE TERZA - SEZIONE I****DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AZIONI****1. CONDIZIONALITA' E REQUISITI MINIMI DI IMPIEGO DI FERTILIZZANTI E FITOFARMACI**

Come indicato al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR, i beneficiari delle misura 214 sono tenuti a osservare su tutta la superficie aziendale, laddove l'impegno agroambientale assunto non comporti vincoli più restrittivi, le norme di condizionalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009 e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

In materia di **condizionalità** il quadro normativo nazionale è attualmente definito dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dai Decreti Ministeriali n. 10346 del 13/5/2011, n. 27417 del 22/12/2011 e n. 15414 del 10/12/2013.

A livello regionale le norme di condizionalità sono definite dalla D.G.R. n. 88-3598 del 19.03.2012, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. La disciplina regionale è in via di adeguamento al Decreto Ministeriale n. 15414 del 10/12/2013.

In merito ai **requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari**, si fa riferimento al par. 6 (Condizioni di ammissibilità e requisiti) del cap. 5.3.2.1.4. del PSR e all'art. 13 e all'allegato 8 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

In particolare, per quanto riguarda l'*impiego di fertilizzanti* vige l'obbligo di rispettare il D.M. 7 aprile 2006 applicato dalla Regione Piemonte con il regolamento 10/R del 29.10.2007 e s.m.i.

Per quanto riguarda l'*impiego dei prodotti fitosanitari*, i beneficiari di aiuti agroambientali sono tenuti a far verificare almeno una volta nel quinquennio presso centri abilitati dalla Regione la funzionalità delle attrezzature per la distribuzione dei fitofarmaci, entro i termini stabiliti in funzione dell'anno di adesione nell'allegato 8 del citato Decreto Ministeriale.

Per gli impegni avviati nel 2014 la scadenza è il 31 dicembre 2015.

Le azioni 214.1 e 214.2 richiedono di oltrepassare il requisito minimo, con l'impegno a effettuare durante il periodo di impegno quinquennale due verifiche funzionali anziché una sola. Le disposizioni per l'attuazione di tale adempimento sono riportate nei capitoli che riguardano in modo specifico le due azioni interessate.

2. ADEGUAMENTO DI IMPEGNI AGROAMBIENTALI A MODIFICHE DELLA BASELINE E ALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE

a) Adeguamento a modifiche della baseline.

L'art. 46 del regolamento (CE) 1974/2006 e s.m.i. prevede una clausola di revisione degli impegni agroambientali, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito di eventuali modifiche dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'art. 39 par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005, (condizionalità, requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari ed eventuali altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale), che devono essere oltrepassati dagli impegni agroambientali.

b) Adeguamento alla programmazione 2014-2020

Secondo l'articolo 3 del reg. (UE) n. 1310/2013, nella programmazione 2014-2020 le spese delle domande di aiuto sono ammissibili al contributo del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale, se gli impegni pluriennali assunti ai sensi del presente bando saranno sottoposti alla clausola di revisione (ai sensi dell'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.) per adeguarli agli impegni della nuova programmazione 2014-2020 (Misure corrispondenti: 10 e 11 del PSR 2014-2020).

Qualora il beneficiario non accetti l'adeguamento di cui alle lettere a) o b), l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

La misura è applicabile all'intero territorio regionale.

I casi di localizzazione più limitata sono esplicitamente previsti nel PSR e richiamati nelle disposizioni specifiche della sottoazione 214.7/1.

Non possono essere finanziate superfici al di fuori del territorio regionale, a eccezione dei casi indicati nella trattazione specifica delle azioni 214.1 e 214.2.

4. INTERAZIONE CON IL SOSTEGNO DI CUI AL REG. (CE) N. 73/2009

A seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2010 delle norme comunitarie e nazionali (D.M. 29 luglio 2009) vigenti in materia di sostegno diretto agli agricoltori e di demarcazione tra esso ed il sostegno allo sviluppo rurale, è necessario garantire l'assenza di doppia compensazione in riferimento alla stessa operazione.

Nel testo dell'azione 214.2 è riportata la specifica interazione tra i premi agroambientali ad esse ascrivibili ed il sostegno previsto dall'art. 68 del reg. CE 73/2009, secondo il testo vigente del PSR (cap. 5.2.4.6).

5. RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE OGGETTO DI IMPEGNO

Se sull'intera superficie oggetto dell'azione agroambientale o su parte di essa l'impegno assunto non verrà portato a termine dal beneficiario o da chi gli sarà subentrato nella conduzione dei terreni, il beneficiario dovrà restituire con i relativi interessi gli aiuti percepiti per le superfici sulle quali l'impegno si sarà interrotto, ad eccezione dei casi di seguito indicati.

A) La restituzione non sarà dovuta nel caso in cui l'interruzione totale o parziale dell'impegno sia imputabile:

- a motivi di forza maggiore, definiti dall'art. 47 del reg. (CE) n. 1974/2006. Tali evenienze devono essere notificate all'Ente delegato che istruisce la domanda, entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui il beneficiario è in grado di provvedervi;
 - alla cessazione definitiva dell'attività agricola dopo aver adempiuto una parte significativa dell'impegno (almeno il 60% della durata prevista) e senza che la successione all'impegno sia realizzabile.
- B) La restituzione non sarà dovuta anche qualora, durante il periodo di impegno, un beneficiario ceda parzialmente la propria azienda senza che il subentrante prosegua nell'attuazione degli impegni, a condizione che la somma delle superfici ammissibili trasferite sulle quali l'impegno si sarà interrotto (al netto di eventuali riduzioni per ragioni di forza maggiore) non superi, nell'arco del periodo di impegno, il 10% della superficie ammissibile del primo anno o, per le azioni 214.1 e 214.2, il 10% della SAU accertata del primo anno. Se sarà superata la soglia del 10%, la restituzione degli aiuti da parte del beneficiario dovrà comprendere anche il valore corrispondente a tale percentuale.
- C) Per le azioni 214.1 e 214.2, la restituzione dei premi non sarà dovuta per superfici oggetto di impegno nell'anno precedente che siano improduttive (per esempio a seguito dell'estirpo di un vigneto o di un frutteto) o siano investite a colture non ammesse a premio.
- D) Per le azioni 214.1 e 214.2, se un impegno facoltativo in corso di attuazione non sarà più applicabile al nuovo utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non sarà dovuta se, per gli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo verrà assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione pari a quella su cui l'impegno facoltativo si sarà interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione, inoltre, non sarà dovuta qualora l'azienda non possieda superfici su cui operare tale compensazione².
- E) In merito all'applicazione della "zootecnia biologica", impegno facoltativo dell'azione 214.2, considerato che l'aiuto è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi percepiti per l'impegno facoltativo non sarà dovuta in caso di riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non superiore al 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

6. ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPEGNO DI NUOVE SUPERFICI

Ai sensi dell'art. 45 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., durante il periodo di esecuzione dell'impegno sarà possibile autorizzare per gli anni rimanenti un'estensione di tali impegni a nuove superfici, nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che l'estensione sia di indubbio vantaggio per la misura;
- b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalle dimensioni della superficie aggiuntiva;
- c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

A seguito delle osservazioni da parte dell'Unità J.4 della Direzione gen. dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione Europea, che si occupa della verifica delle spese dello sviluppo rurale, successivamente all'audit svolto in Piemonte dal 28.11.2011 al 3.12.2011 gli aumenti di superficie vengono regolati da alcuni criteri che tengono conto della provenienza delle superfici aggiuntive.

² E' fatto salvo il vincolo di manutenzione dei nidi artificiali installati nell'ambito della misura 216

Di seguito è riportata l'entità delle superfici aggiuntive ritenute ammissibili al pagamento, in relazione all'anno di impegno. Per le azioni 214.1 e 214.2, i criteri adottati tengono conto in particolare de fatto che l'impegno deve essere applicato all'intera SAU aziendale (tabella 6.1) .

6.1. AZIONI 214.1 E 214.2

Anno di impegno	Vincoli relativi alle superfici aggiuntive, cioè non facenti parte nell'anno precedente della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) aziendale di alcun beneficiario aderente all'azione:
Secondo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio soltanto fino al 40% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾ .
Terzo anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 20% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾
Quarto anno	Le superfici aggiuntive sono ammissibili a premio per gli anni restanti soltanto fino al 5% della SAU aziendale accertata nell'anno di riferimento. ⁽¹⁾
Quinto anno	Non sono ammissibili a premio superfici aggiuntive.
(1) La somma delle superfici aggiuntive, inserite dal secondo al quarto anno, non può superare il 50% della SAU aziendale accertata nell'anno iniziale.	

Gli impegni devono essere comunque applicati fino al termine del periodo di impegno sull'intera SAU aziendale, comprese le superfici aggiuntive (anche per l'eventuale quota non ammissibile a premio).

6.2 SOTTOAZIONE 214.7/1

Per la sottoazione 214.7/1 un eventuale aumento di superficie in corso di impegno, derivante in particolare dalla realizzazione di un successivo lotto di investimenti relativi alla misura 216, sarà finanziabile a condizione che le disposizioni dell'anno in questione lo prevedano e, in tal caso, comporterà l'adeguamento della durata dell'impegno preesistente con l'avvio di un nuovo periodo di impegno decennale.

6.3 SUBENTRI IN IMPEGNI IN CORSO DI ATTUAZIONE

In caso di *subentro totale* nell'applicazione di un impegno in corso, il subentrante potrà assoggettare all'azione nuove superfici e ricevere i relativi aiuti per gli anni rimanenti, entro i limiti e alle condizioni che, in funzione dell'anno di impegno, si sarebbero applicati al cedente qualora non si fosse verificato il subentro.

In caso di *subentro parziale*, viceversa, chi subentrerà nell'impegno potrà ricevere soltanto i pagamenti relativi alle superfici interessate dal subentro, per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario. Per le azioni 214.1 e 214.2 (produzione integrata e biologica), come previsto dal PSR, gli impegni dovranno essere rispettati sull'intera SAU aziendale (fatte salve le esclusioni consentite), comprese le eventuali superfici che non potranno beneficiare dell'aiuto.

7. TRASFORMAZIONI DI IMPEGNI NEL CORSO DEGLI ANNI

Si rammentano le condizioni di cui all'art. 27, par. 11, comma 1 del reg. (CE) n. 1974/2006 per quanto riguarda la trasformazione di impegni in corso verso altri impegni. Esse sono le seguenti:

- la trasformazione comporta indubbi vantaggi per l'ambiente,
- l'impegno risulta particolarmente rafforzato,
- gli impegni figurano nel PSR approvato.

Si considerano ammissibili le seguenti *trasformazioni di impegni* in corso:

- da un impegno 214.1 a uno dei seguenti impegni: 214.2 (produzione biologica), 214.7/2 (coltivazioni a perdere) o 214.7/3 (fasce tampone inerbite);
- da un impegno 214.2 a un impegno 214.7/2 (coltivazioni a perdere) o 214.7/3 (fasce tampone inerbite).

A seguito della trasformazione, il nuovo impegno agroambientale si applicherà ai terreni interessati fino al termine del periodo di impegno originario.

Tuttavia, poiché le trasformazioni avverranno negli anni successivi al 2014, dovrà essere verificata la congruità degli impegni e delle trasformazioni in oggetto alle nuove misure/operazioni del PSR 2014-2020 ed alle possibilità offerte dalle norme comunitarie della nuova programmazione, con particolare riferimento alla regolamentazione applicativa.

8. COMPATIBILITA' E CUMULABILITA' FRA AZIONI E MISURE

Nella tabella seguente sono indicate le interazioni tra le azioni oggetto del presente bando, le altre azioni della misura 214, altre misure del PSR 2007-2013 o di precedenti periodi di programmazione, per le quali esistono pratiche ancora in corso che possono dar luogo al cumulo dei premi o ad una compatibilità/incompatibilità di applicazione.

COMPATIBILITA'/INCOMPATIBILITA'/CUMULABILITA' TRA AZIONI E MISURE (*)																			
	F4A	F7	2078-F01	211	214.1	214.2	214.3.1	214.3.2	214.4	214.6.1	214.6.2	214.7.1	214.7.2	214.7.3	214.9	216	2080	H	221
214.1	X	X	X	C		X ⁽¹⁾	C	C	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X	X
214.2	X	X	X	C	X ⁽¹⁾		X ⁽²⁾	X ⁽²⁾	X	X	X	X	X	X	C	X	X	X	X
214.7.1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	C	X	X	X

(*) LEGENDA:

C compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, con cumulabilità dei premi sulla stessa superficie fisica (nel rispetto dei massimali/ha previsti dal reg.CE 1698/2005)

X compatibilità degli interventi a livello di azienda e di particella, ma senza cumulo di premi sulla stessa superficie fisica (per ogni particella pertanto la somma delle superfici a premio non deve superare la superficie utilizzata)

X⁽¹⁾ compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi separati in cui è praticata, rispettivamente, la produzione biologica (214.2) e la produzione integrata (214.1)

X⁽²⁾ compatibilità degli interventi a livello di azienda nel caso di corpi separati in cui è praticata, rispettivamente, la produzione biologica (214.2) e la *baseline*.

PARTE TERZA - SEZIONE II**DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE AZIONI****AZIONE 214.1****APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE INTEGRATA****1. BENEFICIARI**

Imprenditori agricoli che hanno presentato la domanda di aiuto per la misura 216 chiedendo il sostegno per l'installazione di nidi artificiali in frutteti e/o vigneti (tipologia 2), a condizione che l'investimento sia realizzato entro il 9/6/2014.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' E CRITERI DI PRIORITA'**2.1 Importi minimi**

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che le domande di pagamento, per essere finanziabili, debbano dare luogo al termine dell'istruttoria a importi almeno pari ai seguenti livelli minimi, differenziati per zona:

- 250 euro per le aziende ricadenti in zone montane,
- 500 euro per le aziende ricadenti in altre zone.

Le zone in questione sono desumibili dalla classificazione territoriale del PSR. Al fine di determinare l'importo minimo al quale far riferimento, una domanda viene attribuita alla zona in cui ricade la maggior parte della superficie aziendale oggetto di impegno.

Si individuano i seguenti motivi che possono impedire il raggiungimento dell'importo minimo senza pregiudicare la finanziabilità della domanda:

- a) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- b) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- c) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata o di impianti di actinidia colpiti da batteriosi;
- d) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite previsto dal PSR del 10% della SAU aziendale (cfr parte terza, sezione 1);
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo;
- f) passaggio da una coltura disciplinata dalle norme tecniche, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non disciplinato e perciò non ammissibile al sostegno.

Il motivo di cui al punto a) è riconosciuto fin dal primo anno di impegno; gli altri motivi a partire dal secondo anno.

2.2 Criteri di priorità

I punteggi sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, applicati alle domande dell'azione 214.1 sono i seguenti:

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
Aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000	10
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R	9
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003, n. 287-20269	8
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	6
altre zone	2

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	punti
Zona A – Poli urbani	4
Zona B – Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C – Aree rurali intermedie	3
Zona D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

2.3 Perdita del requisito dell'importo minimo in corso di impegno

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perderà il requisito di ammissibilità relativo all'importo minimo senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio per ampliamenti ammissibili di superficie o per coltivazioni a premio unitario più elevato).

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulterà finanziabile per la mancanza di un requisito di ammissibilità, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

Per imprese con il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, sono finanziabili terreni al di fuori del territorio regionale se situati in comuni confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono terreni aziendali oggetto di impegno.

5. IMPEGNI DI BASE DELL'AZIONE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- applicare su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati e di utilizzi del terreno non disciplinati dall'azione, le norme tecniche di produzione integrata definite e periodicamente aggiornate dalla Regione in conformità alle linee guida nazionali e comunitarie;
- avvalersi, per il rispetto delle norme tecniche, di un'assistenza tecnica qualificata;
- registrare i dati riguardanti le fertilizzazioni (inclusi gli apporti organici) e i trattamenti fitosanitari effettuati, le giacenze di concimi e prodotti fitosanitari presenti in azienda all'inizio del periodo di impegno e i successivi acquisti, adeguatamente documentati; sottoscrivere le relative schede (cfr par. 5.2);
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica funzionale da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*), ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Corpi aziendali separati

L'applicazione delle norme tecniche è richiesta sull'intera SAU aziendale investita a colture disciplinate, con la possibile esclusione di corpi aziendali separati.

Per corpi aziendali separati si intendono superfici ubicate in comuni non confinanti con quelli in cui ricadono i terreni oggetto di impegno.

Si considerano corpi separati anche i terreni che, pur non rientrando nella precedente definizione, costituiscano un'unità distinta dotata di un proprio centro aziendale, con separate registrazioni di acquisto e di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, assimilabile a un'azienda autonoma anche se condotta dal medesimo soggetto.

E' inoltre ammissibile che terreni compresi nella superficie agricola utilizzata di un'azienda aderente all'azione 214.1 siano assoggettati all'azione 214.2, a condizione che essi siano da considerarsi corpi separati in quanto rispondenti ai requisiti di separazione prescritti dalla disciplina comunitaria in materia di produzione biologica. Ciò in considerazione dei maggiori benefici ambientali riconosciuti a tale metodo produttivo, che prevede il rispetto di vincoli più restrittivi rispetto alla produzione integrata e, in particolare, il totale divieto di impiego di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi³.

5.2 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 7 giorni dalla loro effettuazione⁴.

³ circolare regionale n. 14346 del 17/5/2010

⁴ determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008 e n. 699 del 10/8/2009

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni indicate nelle norme tecniche, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le restanti superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno e utilizzi del terreno non disciplinati dalle norme tecniche), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

5.3 Fertilizzazione

I limiti specificati nelle Norme tecniche per le singole colture prevedono una riduzione degli apporti azotati del 30% rispetto al livello di riferimento (*baseline*).

Gli apporti azotati ammissibili a livello di *baseline*, riferiti alla pratica comunemente adottata, sono indicati nella Parte VI del PSR (Allegati alla misura 214, pag. 12-13) per le colture prese in esame nella giustificazione degli aiuti delle azioni 214.1 e 214.2 e nella nota della Direzione Regionale Agricoltura n. 9915 del 16/4/2009 per le altre colture disciplinate dalle norme tecniche.

L'eventuale superamento del livello di riferimento costituisce violazione di impegno pertinente di *baseline*⁵.

5.4 Verifica funzionale delle macchine irroratrici

Il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari, che per gli agricoltori aderenti a un'azione agroambientale costituisce parte integrante della condizionalità (*baseline*), impone di effettuare nell'arco del quinquennio almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. Le scadenze entro cui ottemperare all'obbligo sono fissate dal Ministero delle Politiche agricole in funzione dell'anno di assunzione degli impegni agroambientali (cfr par. 1 della sezione I).

L'azione 214.1 richiede di oltrepassare il requisito minimo eseguendo almeno *due* verifiche funzionali nel corso del quinquennio. Per gli impegni avviati nel 2014 le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo delle verifiche sono le seguenti:

- prima verifica: 31/12/2015;
- seconda verifica: 31/12/2017.

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Affinché prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi interamente alle verifiche funzionali, in modo da consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possano essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza per problemi di operatività del software, o per altre circostanze ostative confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale⁶.

Esenzioni

⁵ determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008

⁶ determinazione dirigenziale n. 1675 del 30/12/2010

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve disporre dell'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

5.5 Impiego di mezzi aerei

L'uso degli mezzi aerei per la difesa delle superfici oggetto dell'azione è ammissibile a condizione che siano rispettate le Norme tecniche di produzione integrata e le indicazioni fornite dal servizio di assistenza tecnica in accordo con le direttive del Settore Fitosanitario Regionale.

5.6 Avvicendamenti colturali

Come previsto dalle linee guida nazionali di produzione integrata e dalle Norme tecniche regionali, la regola generale di avvicendamento colturale richiede la presenza nell'arco del quinquennio di almeno tre colture, con al massimo un ristoppio per coltura. Nel quinquennio la stessa coltura non deve ricorrere per più di tre anni.

Ai fini della successione i cereali vernini sono considerati un'unica coltura. Il riso non può essere protratto per più di tre anni consecutivi; la monosuccessione, tuttavia, è ammessa qualora una coltivazione alternativa risulti impraticabile e a condizione che sia effettuata ogni anno una coltura da sovescio a semina autunnale su almeno sul 50% della superficie a riso.

Qualora la regola generale risulti incompatibile con gli assetti colturali e organizzativi aziendali, nelle situazioni individuate dalle circolari del Settore Fitosanitario n. 9914 del 16/4/2009 e n. 13110 del 5/5/2010 (aree collinari o montane, aziende zootecniche, colture orticole intensive, seminativi marginali in aziende viticole o frutticole), è consentito adottare una successione che preveda la presenza nel quinquennio di due colture. Se per una coltura sono effettuati due ristoppi, la coltura inserita fra i due ristoppi deve appartenere a una diversa famiglia botanica. Con circolare n. 16805 del 10/6/2010 il Settore Fitosanitario regionale ha fornito chiarimenti in merito a successioni che comprendano colture foraggere poliennali.

5.7 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto costituiti da piante innestate con varietà da frutto che presentino sestri geometrici regolari, con una distanza media fra le piante di 6-12 m; il terreno deve essere mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

5.8 Organizzazione del servizio di assistenza tecnica

In merito all'organizzazione, da parte dei soggetti che assistono gli agricoltori, del servizio di consulenza tecnica per l'applicazione delle norme di produzione integrata (soggetti abilitati, requisiti e funzioni dei tecnici, rapporti fra aziende e tecnici e fra tecnici aziendali e coordinatori, presentazione e verifica dei dati) vale quanto indicato in allegato alla determinazione dirigenziale n.

265 del 28 aprile 2008, come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 346 del 9 giugno 2008.

I dati relativi all'organizzazione del servizio di assistenza tecnica devono essere presentati entro il termine per la presentazione tardiva delle domande di pagamento ai medesimi Enti delegati cui sono state presentate le domande, indicando in particolare i nominativi dei tecnici coordinatori e dei tecnici aziendali e le rispettive aziende assistite.

Eventuali modifiche dei dati in questione potranno essere comunicate agli Enti delegati entro una successiva scadenza che sarà comunicata dalla Direzione Regionale Agricoltura.

Gli Enti delegati verificano il rispetto dei requisiti previsti (es. rapporto fra tecnici specialisti e aziendali, rapporto fra aziende e tecnici) e, in occasione dei controlli in loco, effettuano il monitoraggio del servizio di assistenza fornito alle aziende agricole.

6. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione delle norme tecniche in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuarsi prima dell'estrazione del campione delle aziende sottoposte a verifica *in loco*.

7. IMPEGNI AGGIUNTIVI

L'adesione all'azione 214.1 nell'ambito del presente bando è riservata agli agricoltori che, oltre agli impegni di base, assumono l'impegno aggiuntivo di manutenzione dei nidi artificiali realizzati nell'ambito della misura 216.

Gli agricoltori aderenti possono, inoltre, assumere ulteriori impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- colture intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno;
- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti.

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo⁷.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, fatta eccezione per:

- le coltivazioni intercalari che, come previsto dal PSR, possono ruotare nell'ambito dell'azienda;
- l'intervento relativo alla pacciamatura ecocompatibile, che può ruotare nell'ambito dell'azienda alle condizioni previste dal PSR, seguendo la rotazione delle colture interessate.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione

⁷ determinazione dirigenziale n. 265 del 28 aprile 2008

almeno pari a quella su cui esso si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

In conformità all'art. 27, paragrafo 11 del regolamento (CE) 1974/2006, gli impegni aggiuntivi assunti in anni successivi a quello di adesione all'azione rappresentano un rafforzamento significativo dell'impegno originario in corso di esecuzione, atto a determinare sicuri benefici ambientali.

7.1 Manutenzione di nidi artificiali in vigneti e frutteti

Il PSR prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la manutenzione o sostituzione.

I nidi installati nell'ambito della misura 216 devono essere conformi al progetto dell'esperto ornitologo o naturalista e collocati ad almeno di 2 m. di altezza. Eventuali nidi installati nel precedente periodo di programmazione devono essere collocati a un'altezza minima di 2 m. o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari ⁸.

7.2 Coltivazioni intercalari per la copertura autunnale e invernale del terreno

Al fine di assicurare un'efficace copertura del terreno nel periodo autunnale e invernale, gli erbai intercalari devono essere seminati entro il 15 ottobre di ogni anno del periodo di attuazione dell'impegno facoltativo e devono permanere in campo almeno fino al 15 marzo dell'anno seguente, per lasciare poi spazio (nello stessa campagna) a una coltura principale a ciclo primaverile-estivo.

Il PSR prevede che gli erbai oggetto dell'intervento non siano sottoposti a interventi fertilizzanti o a trattamenti con prodotti fitosanitari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 2 ettari.

Come stabilito dal PSR, durante il periodo di attuazione la superficie interessata dall'impegno facoltativo potrà ruotare, anche in funzione della rotazione delle colture primaverili-estive.

Qualora il beneficiario aderisca anche all'azione 214.3, la sostanza organica apportata con il sovescio non potrà essere conteggiata ai fini del raggiungimento dell'apporto minimo da matrici organiche richiesto da tale azione.

7.3 Pacciamatura ecocompatibile

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012, durante il periodo di impegno la superficie interessata

⁸ circolare regionale n. 12506 del 14/5/2008

dall'intervento può ruotare in funzione della rotazione delle colture su cui è praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare l'intervento, fino al termine del quinquennio, per le colture e gli ettari ammissibili a premio nel primo anno di applicazione.

7.4 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Per i fruttiferi il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Frutteti di pianura

La copertura erbacea deve interessare tutta la superficie, sia gli interfilari che il sottofila.

Vigneti e frutteti di collina

La copertura erbacea deve interessare almeno gli interfilari, per una superficie almeno pari al 70% di quella complessiva della coltura.

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

Sul sottofila sono possibili lavorazioni meccaniche e interventi diserbanti, limitatamente ai principi attivi indicati nel PSR e consentiti dalle norme tecniche per l'azione 214.1.

8. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro destinati alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, agli imprenditori che non abbiano praticato in precedenza le norme tecniche di produzione integrata e che non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione integrata nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Come previsto dal PSR, i pagamenti per l'attuazione degli impegni di base possono essere cumulati con quelli per gli impegni aggiuntivi e con quelli relativi all'azione 214.3 (incremento del contenuto di carbonio organico del suolo) se eventualmente l'agricoltore vi avesse già aderito negli anni precedenti.

<p>AZIONE 214.2 APPLICAZIONE DI TECNICHE DI PRODUZIONE BIOLOGICA</p>

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che hanno presentato una domanda di aiuto per la misura 216 chiedendo il sostegno per l'installazione di nidi artificiali in frutteti e/o vigneti (tipologia 2), a condizione che l'investimento sia realizzato entro il 9/6/2014.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Assoggettamento al sistema di controllo

Entro la scadenza per la presentazione delle domande, il richiedente deve aver notificato la produzione biologica secondo le modalità prescritte.

La determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 ha previsto che entro 30 giorni dalla richiesta debba essere stata conseguita l'attestazione di conformità rilasciata da un Organismo di controllo riconosciuto.

Durante il periodo di attuazione dell'impegno, un'azienda aderente all'azione 214.2 può uscire temporaneamente dal sistema di certificazione biologica nella fase di passaggio da un Organismo di controllo a un altro (recesso e notifica di cambio di Organismo di controllo, secondo le modalità prescritte dalla normativa) o a causa di un ritardo nel pagamento dell'importo dovuto per la certificazione, con conseguente esclusione comunicata dall'Organismo di controllo e da quest'ultimo poi revocata. Tali situazioni non determinano riduzioni dell'aiuto agroambientale a condizione che, per la campagna in cui si sono verificate, l'Organismo di controllo sia stato in grado di attestare l'applicazione del metodo biologico e non si siano state riscontrate inadempienze o effetti ambientali negativi.

Riguardo al ritardo nel pagamento della quota dovuta per la certificazione, in particolare, non si ritiene che una riduzione dell'aiuto agroambientale possa derivare da un'esclusione successivamente revocata dall'Organismo di controllo, con atto che ne annulla gli effetti, senza che siano state riscontrate violazioni degli impegni tecnici o documentali e a fronte di un'attestazione con la quale lo stesso Organismo di controllo, nell'ambito di un sistema di qualità riconosciuto a livello comunitario, abbia certificato per l'anno in questione la corretta applicazione del metodo biologico.

2.2 Importo minimo

I criteri di selezione sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR prevedono che al termine dell'istruttoria le domande di pagamento, per essere considerate finanziabili, debbano dare luogo a un importo almeno pari a 250 euro.

I seguenti motivi possono impedire il raggiungimento dell'importo minimo senza pregiudicare la finanziabilità della domanda:

- a) applicazione di penalizzazioni per violazione di impegni e/o per difformità fra superfici dichiarate ed accertate (es. riduzione di premio conseguente alla sottrazione del doppio dell'eccedenza dalla superficie determinata);
- b) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;

- c) estirpo di vigneti danneggiati dalla flavescenza dorata o di impianti di actinidia colpiti dalla batteriosi;
- d) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite previsto dal PSR del 10% della SAU aziendale (cfr parte generale);
- e) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.
- f) passaggio da una coltura ammissibile al sostegno, coltivata nell'anno precedente, a un utilizzo del terreno non ammissibile al sostegno.

Il motivo di cui al punto a) è riconosciuto fin dal primo anno di impegno; gli altri motivi a partire dal secondo anno.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perde il requisito dell'importo minimo senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente del quinquennio, al fine di conseguire gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del quinquennio, il requisito risulti nuovamente soddisfatto (ad esempio per ampliamenti ammissibili di superficie o per coltivazioni a premio unitario più elevato).

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non risulta finanziabile per la mancanza di un requisito di ammissibilità, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito⁹.

2.3 Criteri di priorità

I punteggi sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, applicati alle domande dell'azione 214.2 sono i seguenti:

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	punti
Aree protette (parchi naturali, riserve naturali etc.), istituite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e aree Natura 2000	10
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R	9
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio Regionale 17.06.2003, n. 287-20269	12
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola	6
altre zone	2

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	punti
Zona A – Poli urbani	4
Zona B – Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C – Aree rurali intermedie	3
Zona D – Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	1

⁹ circolare regionale n. 22424 del 12/8/2010

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni hanno durata quinquennale.

4. LOCALIZZAZIONE

L'azione è applicabile all'intero territorio regionale.

Per imprese con il centro aziendale (Unità Tecnico Economica "UTE" principale) in Piemonte, sono finanziabili terreni al di fuori del territorio regionale se situati in comuni confinanti con comuni piemontesi in cui ricadono terreni aziendali oggetto di impegno.

5. IMPEGNI DI BASE

L'adesione all'azione comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali:

- introdurre o mantenere su tutta la SAU aziendale, con la possibile esclusione dei corpi aziendali separati, i metodi di produzione biologica definiti dalla normativa comunitaria (reg. CE n. 834/2007 e reg. CE 889/2008) e nazionale. Con riferimento all'art. 11, commi 2 e 3 del reg. (CE) 834/2007, per corpi aziendali separati si intendono unità aziendali distinte da quelle riconosciute idonee alla produzione biologica dagli Organismi di controllo, investite a varietà vegetali ben distinguibili da quelle assoggettate al metodo biologico. La separazione rispetto alle unità condotte secondo il metodo biologico deve essere attestata da un Organismo di controllo riconosciuto ai sensi della normativa comunitaria e deve riguardare i terreni interessati, i prodotti utilizzati e quelli ottenuti, rispettivamente, dalle unità biologiche e non biologiche;
- sottoporre almeno due volte nel quinquennio le macchine irroratrici aziendali a verifica e regolazione da parte di centri autorizzati dalla Regione ed effettuare gli interventi di manutenzione che risultino necessari a seguito di tali controlli.

Su tutte le superfici aziendali, incluse quelle non assoggettate all'impegno, è necessario osservare le regole di condizionalità e i requisiti minimi di utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci, ove gli impegni agroambientali assunti non comportino vincoli più restrittivi.

5.1 Schede di registrazione

Gli agricoltori devono mantenere costantemente aggiornate, ed esibire ai funzionari incaricati dei controlli, le registrazioni relative alle fertilizzazioni e ai trattamenti fitoiatrici effettuati. Le operazioni devono essere registrate entro 30 giorni dalla loro effettuazione ¹⁰.

Sono ammissibili sia la compilazione manuale delle schede sia la stampa eseguita mediante programma informatico. In entrambi i casi le registrazioni devono contenere le informazioni richieste, essere sottoscritte dall'agricoltore e conservate per la durata dell'impegno.

Le registrazioni devono riguardare, distintamente, sia le superfici interessate dall'impegno agroambientale sia le eventuali altre superfici agricole aziendali (corpi separati non oggetto di impegno), sulle quali dovranno essere applicati i vincoli di condizionalità e i requisiti minimi di impiego di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (*baseline*).

¹⁰ determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24/12/2008 e n. 669 del 10/8/2009

5.2 Verifica funzionale delle macchine irroratrici

Il requisito minimo di impiego dei prodotti fitosanitari, che per gli agricoltori aderenti a un'azione agroambientale costituisce parte integrante della condizionalità (*baseline*), impone di effettuare nell'arco del quinquennio almeno una verifica funzionale delle macchine irroratrici. Le scadenze entro cui ottemperare all'obbligo sono fissate dal Ministero delle Politiche agricole in funzione dell'anno di assunzione degli impegni agroambientali. (cfr par. 1 della sezione I) .

L'azione 214.2 richiede di oltrepassare il requisito minimo eseguendo almeno *due* verifiche funzionali nel corso del quinquennio. Per gli impegni avviati nel 2014 le scadenze per il conseguimento dell'esito positivo delle verifiche sono le seguenti:

- prima verifica: 31/12/2015;
- seconda verifica: 31/12/2017.

Tra le due verifiche funzionali devono intercorrere almeno 12 mesi.

Considerata la necessità che prima di ogni scadenza i Centri abilitati possano dedicarsi interamente alle attività di verifica funzionale per consentire agli agricoltori di ottemperare all'impegno, e tenuto conto dei tempi richiesti per il successivo inserimento dei dati tecnici nella procedura informatica regionale, le disposizioni applicative hanno previsto che nei primi due mesi dopo ogni scadenza l'effettuazione della verifica funzionale e la buona funzionalità delle attrezzature possano essere attestati da una dichiarazione provvisoria, rilasciata dal Centro abilitato in conformità al modello regionale.

Trascorsi due mesi dalla scadenza, il conseguimento dell'esito positivo della verifica entro il termine stabilito deve risultare da un'attestazione emessa dal Centro abilitato mediante la procedura informatica regionale, previo inserimento dei dati tecnici richiesti. Sono fatti salvi i casi in cui la verifica sia stata effettuata con esito positivo entro il termine previsto, ma il Centro abilitato abbia rilasciato l'attestazione mediante la procedura informatica più di due mesi dopo tale scadenza, per problemi di operatività del software o per l'indisponibilità di etichette con i relativi numeri di serie da apporre sulle attrezzature, qualora tali circostanze siano confermate dal CSI e/o dal Settore Fitosanitario regionale.

Esenzioni

Si riconoscono i seguenti casi di esenzione dall'obbligo di verifica funzionale:

- 1) indisponibilità di irroratrici aziendali;
- 2) irroratrici non tarabili secondo la metodologia regionale;
- 3) ricorso a terzi (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 4) ricorso a contoterzisti (con irroratrici dotate di certificato di idoneità valido);
- 5) macchine irroratrici con certificazione ENAMA in corso di validità.

Le autodichiarazioni di esenzione dall'obbligo devono essere conservate in azienda ed esibite in occasione delle verifiche da parte dei soggetti incaricati. Per le esenzioni di cui ai punti 3) e 4) l'azienda beneficiaria deve disporre dell'attestazione di idoneità conseguita dai soggetti esterni all'azienda.

Le aziende che fanno ricorso a contoterzisti devono rivolgersi a soggetti che utilizzino macchinari verificati almeno ogni due anni.

5.3 Avvicendamento colturale

I beneficiari devono adeguarsi al Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 18354 del 17.11.2009 (pubblicato sulla G.U. n. 31 del 8.2.2010), con particolare riferimento agli avvicendamenti colturali (art. 3 par. 1) .

5.4 Esclusioni

L'azione non è applicabile ai *boschi*, ma a castagneti e noceti da frutto formati da piante innestate con varietà da frutto situate a una distanza media di 6-20 m le une dalle altre, in cui il terreno è mantenuto libero e preparato per la raccolta.

Le colture ammesse a premio non comprendono i *pascoli su cui è praticato l'alpeggio*, che possono essere oggetto degli impegni riguardanti i pascoli estensivi.

Gli *orti familiari*, destinati all'autoconsumo, non sono ammissibili a premio.

6. PRELIEVI DI CAMPIONI

In almeno il 30% delle aziende estratte per il controllo in loco gli Enti delegati effettuano, secondo la metodologia definita dal Settore Fitosanitario, prelievi di campioni vegetali, di terreno o di acqua da sottoporre ad analisi sui residui di fitofarmaci.

Per verificare l'applicazione del metodo biologico in fasi fenologiche che altrimenti potrebbero non essere adeguatamente controllate, potranno essere programmati prelievi supplementari da effettuare prima dell'estrazione del campione di aziende per le verifiche *in loco*.

La presenza di residui o tracce di prodotti fitosanitari non consentiti dal metodo biologico può essere rilevata anche su campioni prelevati dagli Organismi di controllo nell'ambito dell'attività di certificazione.

Sia per i prelievi compiuti dagli Enti delegati che per quelli degli Organismi di controllo, il Settore Fitosanitario regionale (Laboratorio agrochimico) valuta d'intesa con l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) gli esiti delle analisi risultate irregolari o di dubbia regolarità e ne stabilisce la rilevanza nell'ambito dell'azione 214.2, secondo criteri uniformi basati su elementi quali la concentrazione delle sostanze attive riscontrate, il metodo analitico adottato, ecc.

Se a seguito di tale valutazione viene accertato l'utilizzo di una sostanza attiva non consentita dal metodo biologico, si applicano le penalità previste dalla determinazione dirigenziale n. 1162 del 24/12/2008 in merito alle *inadempienze che costituiscono infrazioni*, indipendentemente dal fatto che il prelievo del campione sia stato eseguito da un Ente delegato o da un Organismo di controllo.

7. IMPEGNI AGGIUNTIVI

L'adesione all'azione 214.2 nell'ambito del presente bando è riservata agli agricoltori che, oltre agli impegni di base, assumono l'impegno aggiuntivo di manutenzione dei nidi artificiali realizzati nell'ambito della misura 216.

Gli agricoltori aderenti possono, inoltre, assumere ulteriori impegni facoltativi tra quelli previsti dal PSR:

- pacciamatura ecocompatibile;
- inerbimento controllato di frutteti e vigneti;
- zootecnia biologica.

Gli impegni aggiuntivi possono essere assunti sull'intera superficie aziendale cui sono applicabili o su parte di essa, con l'estensione minima indicata per ciascun impegno aggiuntivo.

In nessun caso gli impegni aggiuntivi possono essere ammessi a premio oltre il termine degli impegni di base.

In conformità all'art. 10, paragrafo 4 del regolamento (UE) 65/2011, gli impegni aggiuntivi - così come quelli di base - sono riferiti a determinate particelle catastali su cui devono essere rispettati fino al termine del periodo di impegno, fatta eccezione per l'intervento relativo alla pacciamatura ecocompatibile, che può ruotare nell'ambito dell'azienda alle condizioni previste dal PSR, seguendo la rotazione delle colture interessate.

Se un impegno facoltativo in corso di attuazione diviene inapplicabile per il mutato utilizzo del terreno (per esempio a seguito di estirpo di un vigneto inerbito), la restituzione degli aiuti relativi all'impegno facoltativo non è dovuta se, negli anni rimanenti del quinquennio, l'impegno facoltativo viene assunto su terreni aziendali ai quali in precedenza non era applicato, per un'estensione almeno pari a quella su cui esso si è interrotto o per la loro intera superficie, nel caso in cui questa non raggiunga una pari estensione. La restituzione non è dovuta se l'azienda non possiede superfici su cui operare tale compensazione.

In conformità all'art. 27, paragrafo 11 del regolamento (CE) 1974/2006, gli impegni aggiuntivi assunti in anni successivi a quello di adesione all'azione rappresentano un rafforzamento significativo dell'impegno originario in corso di esecuzione, atto a determinare sicuri benefici ambientali.

7.1 Manutenzione di nidi artificiali in vigneti e frutteti

Il PSR prevede che i nidi artificiali siano in numero di almeno 10 per ogni ettaro di superficie ammessa a premio, che siano collocati sui terreni oggetto di impegno o nelle loro vicinanze (ad es. su tare, ai margini di superfici boscate) e che per tutta la durata del periodo di impegno ne sia curata la pulizia annuale (dopo la fine del periodo riproduttivo) e, in caso di danneggiamento o perdita, la riparazione o sostituzione.

I nidi installati nell'ambito della misura 216 devono essere conformi al progetto dell'esperto ornitologo o naturalista e collocati ad almeno 2 m. di altezza. Eventuali nidi installati nel precedente periodo di programmazione devono essere collocati a un'altezza minima di 2 m. o almeno all'altezza dei pali di testata dei filari.

La superficie minima di applicazione dell'impegno aggiuntivo è di 0,5 ettari.

7.2 Pacciamatura ecocompatibile

Possono essere impiegati, su colture ortive, materiale vegetali e/o fogli di materiale plastico biodegradabile e compostabile certificato e conforme alle Norme Standard Europee (CEN) UNI EN 13432:2002 Packaging, relativa agli imballaggi, o UNI EN 14995:2007 Plastics, relativa ai materiali plastici in genere.

In caso di utilizzo di materiale plastico, nella fattura di acquisto deve essere indicata la conformità alle norme UNI sopra citate.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 0,2 ettari.

Come previsto dal PSR vigente a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012, durante il periodo di impegno la superficie interessata dall'intervento può ruotare in funzione della rotazione delle colture su cui è praticata la pacciamatura, fermo restando l'impegno ad attuare l'intervento, fino al termine del quinquennio, per le colture e gli ettari ammissibili a premio nel primo anno di applicazione.

7.3 Inerbimento controllato di frutteti e vigneti

Indicazioni generali

Qualora l'inerbimento venga ottenuto tramite l'impiego di opportuni miscugli di specie prative si consiglia di effettuare la semina nel periodo autunnale.

La gestione del cotico erboso può essere effettuata tramite periodici sfalci e/o trinciature; in quest'ultimo caso è fondamentale un'appropriata regolazione degli organi lavoranti tale da preservare il cotico erboso e non intaccare assolutamente il terreno.

La superficie minima di applicazione dell'impegno è di 1 ettaro.

Per i fruttiferi il PSR ha stabilito regole differenziate in funzione della fascia altimetrica, prevedendo l'inerbimento totale in pianura e l'inerbimento dell'interfila in collina.

Frutteti di pianura

La copertura erbacea deve interessare tutta la superficie, sia gli interfilari che il sottofila.

Vigneti e frutteti di collina

La copertura erbacea deve interessare almeno gli interfilari, per una superficie almeno pari al 70% di quella complessiva della coltura.

Al fine di favorire l'interramento dei concimi e di garantire un adeguato approvvigionamento idrico alla coltura, si consentono sull'interfila interventi con ripper o erpice a disco da eseguirsi a filari alterni e ad anni alterni. Tali interventi dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 marzo, corrispondente alla fase di riposo vegetativo della coltura. Pertanto il cotico erboso dovrà sempre essere presente e ben sviluppato su almeno metà degli interfilari, mentre gli interfilari rimanenti potranno presentare gli effetti delle operazioni sopra indicate tra il 15 ottobre ed il 15 marzo e dovranno presentare il cotico erboso formato o in via di accrescimento nel periodo compreso tra aprile e metà ottobre.

7.4 Zootecnia biologica

Poiché l'aiuto alla "zootecnia biologica è calcolato sulle superfici ma è riferito ai capi allevati e alle perdite di reddito derivanti dal metodo di allevamento, e tenuto conto delle oscillazioni nel numero dei capi che possono verificarsi nell'arco del periodo di impegno, la restituzione dei premi già percepiti per l'impegno facoltativo non è dovuta se la riduzione della superficie interessata (connessa a una riduzione dei capi allevati) non supera il 20% della superficie ammissibile a premio nel primo anno di applicazione dell'impegno facoltativo.

8. NOTIFICHE INCROCIATE

Ai fini di un'applicazione coordinata dei controlli sull'attuazione dell'azione 214.2 e delle attività di certificazione biologica sensi del regolamento (CE) n. 834/2007, gli Enti delegati segnalano agli Organismi di controllo le inadempienze constatate durante le verifiche, se rilevanti ai fini dell'attività di certificazione sull'attuazione del metodo biologico, e prendono in considerazione ai fini dell'istruttoria le inadempienze rilevate dagli Organismi di controllo in aziende aderenti all'azione 214.2.

9. ENTITÀ DEGLI AIUTI

Nel PSR sono indicati i premi annui/ettaro riferiti alle diverse categorie di colture, differenziati fra introduzione e mantenimento e tra prima e seconda fascia di superficie.

Il premio relativo all'introduzione spetta, per l'intero periodo di impegno quinquennale, a beneficiari che negli anni precedenti l'adesione all'azione 214.2 non siano stati inseriti nell'elenco degli operatori biologici e non abbiano aderito ad azioni riguardanti l'applicazione della produzione biologica nell'ambito del regolamento (CEE) 2078/92 e/o della Misura F del PSR 2000-2006 di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Come previsto dal PSR, i pagamenti relativi agli impegni di base sono cumulabili con quelli riguardanti gli impegni aggiuntivi.

10. COMPATIBILITA' CON L'AZIONE 214.4

L'azione è compatibile con l'azione 214.4 (conversione di seminativi in colture foraggere permanenti) in caso di aziende che abbiano adottato l'azione 214.4 in anni precedenti, a condizione che i loro aiuti non si cumulino sulla medesima superficie fisica. Qualora un agricoltore aderisca ad entrambe le azioni possono verificarsi i seguenti casi.

Se un terreno oggetto dell'azione 214.4 fa parte di un corpo separato rispetto alla superficie aziendale oggetto dell'azione 214.2 (secondo la definizione valida per tale azione), non è soggetto agli impegni di quest'ultima e, di conseguenza, è vincolato soltanto alle prescrizioni di *baseline* e a quelle dell'azione 214.4 (che, per quanto concerne la fertilizzazione, coincidono con le norme tecniche dell'azione 214.1).

Se tale separazione non sussiste, il terreno interessato dall'azione 214.4 è soggetto anche agli impegni dell'azione 214.2 (senza che gli sia attribuito il relativo premio), dal momento che l'azione 214.2 deve essere attuata sull'intera SAU aziendale con la sola possibile esclusione dei corpi separati. L'applicazione corretta delle due azioni richiede pertanto che sulla superficie interessata, nel caso in esame, siano rispettate sia le norme di fertilizzazione dell'azione 214.4 (es. limiti di apporto azotato) sia le prescrizioni del metodo di produzione biologico (es. divieto di fertilizzanti di sintesi).

11. DEMARCAZIONE FRA ZOOTECNIA BIOLOGICA E SOSTEGNO DI CUI ALL'ART. 68 DEL REG. CE N. 73/2009

Il PSR vigente, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione europea con decisione C(2012)2248 del 30 marzo 2012 specifica che tra il sostegno di cui all'art. 68 del reg. CE n. 73/2009, in riferimento al miglioramento della qualità delle carni bovine e di quelle oviceprine, e il sostegno dell'azione 214.2 non esistono elementi di sovrapposizione in quanto quest'ultima prevede un incremento di premio per le colture destinate all'alimentazione animale in caso di assunzione dell'impegno relativo alla zootecnia biologica, senza determinare remunerazione delle spese di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 29 luglio 2009 (recante Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009).

<p>AZIONE 214.7 - SOTTOAZIONE 214.7/1 CONSERVAZIONE DI ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA</p>
--

1. BENEFICIARI

Imprenditori agricoli che hanno presentato una domanda di aiuto per la misura 216 chiedendo il sostegno per l'impianto di formazioni vegetali (siepi, filari, boschetti, ecc.) e/o per la realizzazione di aree umide, a condizione che gli investimenti siano realizzati entro il 9/6/2014.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Superficie minima

Nel primo anno sono considerate ammissibili a finanziamento le domande la cui superficie oggetto di impegno e ammissibile a finanziamento risulti almeno pari a 1.500 mq. A partire dal secondo anno la superficie in questione può scendere al di sotto di tale livello, a condizione che la diminuzione sia dovuta a riduzioni consentite dal PSR e dai regolamenti comunitari relativi allo sviluppo rurale. In particolare, sono ammissibili i seguenti motivi:

- a) espropriazione di parte dell'azienda o calamità naturale grave che riduca la superficie ammissibile a premio;
- b) cessione di terreni oggetto dell'azione senza subentro nell'impegno, entro il limite del 10% della superficie ammissibile del primo anno (cfr parte generale);
- c) cessione di terreni oggetto dell'azione con subentro nell'impegno (anche oltre il limite del 10%), per cui la domanda del precedente beneficiario e/o quella del subentrante non raggiungono l'importo minimo.

Se durante il periodo di attuazione dell'impegno un beneficiario, la cui domanda sia risultata ammissibile a finanziamento nel primo anno ed eventualmente in anni successivi, perderà il requisito della superficie minima senza che ciò sia dovuto alle ragioni ammissibili sopra richiamate, si applicherà l'esclusione dall'aiuto agroambientale.

Il beneficiario, in tal caso, potrà scegliere di portare ugualmente a termine l'impegno presentando le domande annuali di pagamento per il periodo rimanente, al fine di conseguire sulla superficie residua gli obiettivi ambientali previsti evitando la revoca dell'istanza e la restituzione integrale degli importi percepiti. L'aiuto potrà tornare ad essere erogabile qualora, in anni successivi del periodo di impegno, il requisito risulti nuovamente soddisfatto per ampliamenti ammissibili di superficie.

Se le verifiche istruttorie evidenzieranno violazioni commesse in un anno in cui la domanda di prosecuzione non sarà finanziabile per il mancato raggiungimento dell'importo minimo, il beneficiario si considererà debitore di una somma pari alla riduzione o esclusione corrispondente alle inadempienze commesse, calcolata in base alle regole vigenti con riferimento all'aiuto che sarebbe stato ammesso per l'anno in questione, se non si fosse applicata l'esclusione per mancanza del requisito.

2.2 Criteri di priorità

I punteggi sottoposti al Comitato regionale di sorveglianza del PSR, applicati alle domande dell'azione 214.7/1 sono i seguenti:

I. collocazione delle aziende in zone caratterizzate da particolari pregi o criticità ambientali:

	<i>punti</i>
aree protette (parchi naturali, riserve naturali, etc.) e/o aree Natura 2000 e relativi tratti di interconnessione	10
aree di salvaguardia delle captazioni a uso idropotabile ai sensi del Regolamento regionale 11.12.2006, n. 15/R, con particolare riferimento alle captazioni di origine sotterranea	10
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate in attuazione della direttiva 91/676/CEE, escluse le fasce PAI (considerate più avanti)	6
zone vulnerabili da prodotti fitosanitari individuate dalla deliberazione del Consiglio regionale 17.06.2003, n. 287-20269	6
Fasce fluviali individuate dal PAI	10
altre zone	0

II. appartenenza delle aziende alle tipologie di zone rurali individuate dal PSR:

	<i>punti</i>
Zona A Poli urbani	5
Zona B Aree rurali ad agricoltura intensiva	5
Zona C Aree rurali intermedie	4
Zona D Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (PSN, contratti fiume)	5

III. adesione, oltre che all'azione 214.7/1, ad altre azioni agroambientali del PSR e/o alle misure 216 e/o 221:

- 2 punti per l'adesione a ciascuna azione o sottoazione agroambientale e ad ogni intervento della misura 216;
- 1 punto per l'adesione a ciascun impegno aggiuntivo delle azioni 214.1 o 214.2;
- 2 punti per l'adesione alla misura 221, tipologia "arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo per la produzione di legname di pregio" e/o "bosco permanente";

IV partecipazione a PSL, progetti collettivi riguardanti terreni ricadenti in aree omogenee che consentano il coordinamento delle iniziative al fine di migliorare l'efficacia ambientale dell'azione, anche se non necessariamente tra essi confinanti, contratti di fiume¹¹:

8 punti

3. DURATA DEGLI IMPEGNI

La durata degli impegni è di 10 anni.

4. LOCALIZZAZIONE

La sottoazione è applicabile nelle zone di pianura e di collina.

Il PSR vigente prevede che i terreni ricadenti in zona montana siano ammissibili nel caso di aziende che abbiano presentato una domanda relativa alla misura 216 nell'ambito di un PSL approvato (asse "leader" del PSR) e/o che rientrino in contratti di fiume.

5. IMPEGNI

¹¹ Contratti di fiume: accordo su base volontaria tra Enti pubblici e privati finalizzato a migliorare la programmazione e la gestione degli interventi, in particolare di natura ambientale, riguardanti un bacino idrografico o il fiume.

Ai sensi dell'art. 39, par. 3 del regolamento (CE) 1698/2005 e s.m.i., gli impegni agroambientali devono oltrepassare gli obblighi di condizionalità. Lo standard 4.4 delle buone condizioni agronomiche e ambientali (mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio) prevede il divieto di eliminazione di elementi quali siepi, filari, stagni.

Il vincolo di condizionalità prevede alcune deroghe riguardanti fra l'altro formazioni arboreo/arbustive realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino caratteri di tipicità e permanenza.

In base alla deroga sopra citata, infatti, gli elementi in questione non si ritengono soggetti all'obbligo di mantenimento previsto dalla condizionalità, essendo stati realizzati nell'ambito del precedente PSR con riferimento ad impegni aventi una determinata scadenza.

L'adesione alla sottoazione 214.7/1 comporta il rispetto dei seguenti impegni, da attuarsi secondo quanto indicato nel PSR e nelle disposizioni applicative regionali.

L'intervento prevede la cura e la manutenzione di uno o più elementi naturaliformi dell'agroecosistema:

- siepi (arbustive e/o alberate);
- filari (singoli e/o affiancati);
- macchie, piccole formazioni boschive;
- alberi isolati;
- zone umide permanenti, prati umidi, laghetti, stagni, maceri, ecc.

Le *formazioni arboree e/o arbustive* devono essere costituite da specie appartenenti alla flora autoctona, o comunque storicamente presente nel territorio interessato, e non devono rientrare nella definizione di bosco della legislazione nazionale e regionale; fra tali formazioni vegetali e i boschi eventualmente presenti nelle loro vicinanze deve essere interposta una fascia di terreno di almeno 30 metri di larghezza occupata da coltivazioni agrarie.

Le cure per la manutenzione delle formazioni arbustive e arboree includono le potature di formazione e di mantenimento. I sesti di impianto devono essere conformi a quanto previsto dalle disposizioni attuative dell'azione F7 del PSR 2000-2006. Le piante non attecchite devono essere rimpiazzate entro la primavera successiva.

Per quanto riguarda le *aree umide*, sono esclusi dagli aiuti i bacini in cui sia praticata l'acquacoltura o la pesca sportiva.

Nelle aree protette e in aree della rete "Natura 2000" (direttive 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e 92/43/CEE) gli interventi devono essere autorizzati dalla competente Autorità di gestione.

Le superfici interessate dall'azione non possono essere trattate con prodotti fitoiatrici, a eccezione degli interventi ammessi dalla normativa sull'agricoltura biologica, e devono essere mantenute libere da rifiuti di qualsiasi genere.

E' necessario conservare le formazioni arbustive, arboree e le aree umide presenti in azienda (fatti salvi, per le formazioni vegetali, eventuali motivi fitosanitari o di sicurezza da comunicare con adeguato preavviso prima dell'intervento all'Ente delegato);

Gli elementi ambientali e paesaggistici devono essere circondati da una *fascia di rispetto inerbita* da gestire mediante sfalci e trinciature, evitando i periodi nei quali l'intervento può compromettere la riproduzione della fauna selvatica:

- tra il 15 febbraio e il 15 luglio per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE) e della direttiva 92/43/CEE;
- tra il 15 marzo e il 15 luglio per le altre aree

6. PROGETTI COLLETTIVI

Al fine di incrementare l'efficacia dell'azione in termini territoriali, le singole domande di adesione possono essere inserite in progetti collettivi riguardanti più aziende agricole, predisposti da Soggetti pubblici o privati. Tali progetti potranno essere finalizzati, in particolare, alla creazione di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche e di corridoi ecologici.

L'adesione al progetto collettivo non comporta una maggiorazione dell'aiuto erogato alle aziende interessate.

I progetti collettivi, che possono comprendere anche domande di prosecuzione di impegni avviati negli anni scorsi, dovranno pervenire entro il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande (9/6/2014) all'Ente delegato in cui ricadono la maggior parte delle aziende agricole coinvolte.

I progetti sono da considerarsi approvati in caso di silenzio assenso nei successivi 30 giorni dalla data di arrivo.

7. IMPORTO DEGLI AIUTI

Il premio annuo è pari a 450 euro/ettaro. Esso non è cumulabile con pagamenti relativi ad altre azioni agroambientali.

PARTE QUARTA

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

1. ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO PER SITUAZIONI IRREGOLARI

Verranno esclusi dal pagamento gli aderenti ad azioni agroambientali che *non consentano agli organismi autorizzati l'effettuazione dei controlli*, tra i quali quelli sanitari, necessari per verificare l'ottemperanza degli obblighi assunti.

Il PSR vigente prevede al capitolo 11.4, par. 16 che gli aiuti di cui alle misure del PSR siano concessi a beneficiari che soddisfano le condizioni di cui alle pertinenti norme nazionali in materia di aiuti pubblici, nonché le disposizioni comunitarie relative allo sviluppo rurale.

In tema di disciplina antimafia si segnala, in particolare, che ai titolari delle domande di aiuto (e di pagamento) secondo il presente bando, in quanto soggetti che richiedono la concessione di contributi finanziati dal fondo comunitario FEASR previsto per il settore agricolo, verranno applicati, in fase di accoglimento del pagamento, gli adempimenti degli obblighi antimafia previsti dall'art. 86, comma 5 del D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) e le disposizioni integrative e correttive di cui al D. lgs 15.11.2012, n. 218.

Nel caso di importi sotto la soglia (150.000 €) di cui all'art. 83, comma 3, lettera e) del codice antimafia le erogazioni sono comunque sottoposte alla previsione dell'art. 67, comma 8 del codice antimafia che vieta di concedere contributi pubblici a soggetti destinatari di misure di prevenzione personale ovvero condannati, anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p.

Il Ministero dell'Interno con Circolare n.11001/119/20(8) in data 25.2.2014 chiarisce che non è sufficiente acquisire le comunicazioni che il Prefetto è tenuto a compiere ai sensi dell'art. 69, comma 5 del D.Lgs. n. 159/2011 in quanto esse non riportano le sentenze di condanna per i delitti di criminalità organizzata di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. La verifica dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del citato codice dovrà essere condotta anche sulla base delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

2. CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI A SEGUITO DEI CONTROLLI

2.1. MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER DIFFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REG. UE 65/2011 E S.M.I.

Ai fini della presente sezione, sono riferite a un unico *gruppo di coltura* le superfici dichiarate alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura.

Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media dei valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Qualora sia stato fissato un massimale (espresso in ettari) per la superficie ammissibile al sostegno, la superficie dichiarata nella domanda di pagamento, se superiore, è ridotta fino a raggiungere tale massimale.

Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le superfici agricole e la differenza tra la superficie agricola totale dichiarata nella domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall'altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l'importo complessivo degli aiuti per le misure connesse alle superfici a lui spettanti per l'anno considerato è ridotto fino al 3% in funzione della gravità dell'omissione. Tale disposizione non si applica nel caso in cui tutte le superfici agricole interessate siano state dichiarate alle autorità competenti nel quadro:

- ✓ del sistema integrato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 73/2009 e s.m.i., oppure

- ✓ di altri sistemi amministrativi e di controllo che garantiscono la compatibilità con il sistema integrato in conformità all'articolo 26 di detto regolamento.

Se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture. Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto nell'ambito di più misure connesse alla superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuna di tali misure.

Per ciò che concerne i controlli sulle misure connesse alla superficie, i controlli in loco riguardano tutte le particelle agricole e i terreni non agricoli per i quali è chiesto il sostegno.

Nondimeno, l'effettiva determinazione della dimensione delle superfici nell'ambito del controllo in loco può essere limitata a un campione corrispondente ad almeno il 50 % delle parcelle agricole, purché il campione garantisca un livello affidabile e rappresentativo di controllo per quanto riguarda sia la superficie controllata sia il sostegno richiesto. Se le verifiche effettuate su tale campione rivelano la presenza di irregolarità, la dimensione e la base del campione sono opportunamente ampliate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER GRUPPO COLTURA (art. 16 regolamento UE n. 65/2011)		
ESITO %	SCOSTAMENTO	EFFETTO
In concordanza	(0% - 3%) e <= 2Ha	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata (articolo 16, par. 3 del reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.)
In tolleranza	(0% - 3%) e > 2Ha oppure (>3% e <=20%)	Importo dell'aiuto calcolato in base alla superficie determinata meno due volte la differenza constatata (articolo 16, par. 5 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.)
Fuori Tolleranza	> 20%	Non è pagato alcun aiuto per il gruppo di colture di cui trattasi (articolo 16, par. 5, comma 2 del reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.)
Fuori Tolleranza Assoluta	> 50%	Il beneficiario è escluso ancora una volta dall'aiuto per un importo che può ammontare fino alla differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata (art. 16, par. 5, comma tre e par. 7 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.). Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

La percentuale di difformità viene determinata nel modo seguente:

$$\text{percentuale di difformità riscontrata} = (SD - SA)/SA * 100$$

(ove *SD* = Superficie dichiarata dal richiedente ed *SA* = Superficie accertata a controllo).

L'art. 16, par. 6 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. prevede che se la differenza tra la superficie dichiarata nella domanda di pagamento e la superficie determinata, di cui al secondo comma del

art. 16, par. 3 del reg. UE 65/2011 e s.m.i., è imputabile a dichiarazioni eccessive intenzionali e se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro, il beneficiario è escluso dall'aiuto al quale avrebbe avuto diritto a norma del medesimo comma per il corrispondente anno civile, per la misura connessa alla superficie di cui trattasi.

Se la differenza è superiore al 20 % della superficie determinata, il beneficiario viene escluso ancora una volta dal ricevere l'aiuto fino a un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e quella determinata. Tale importo è detratto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, il saldo restante viene azzerato.

2.2 RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MANCATO RISPETTO DI ALTRI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI E OBBLIGHI CONNESSI (ART. 18 DEL REG. UE 65/2011 E S.M.I.)

In aggiunta alle riduzioni ed esclusioni collegate alla superficie descritte al par. precedente è prevista l'applicazione di riduzioni ed esclusioni per altri criteri di ammissibilità e obblighi (art. 18 del reg. UE n. 65/2011 e s.m.i.).

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 n. 1205 pubblicato il 31/03/2008 sulla G.U. n.76 (abrogato dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.), ha stabilito modalità comuni per l'applicazione delle riduzioni, delle esclusioni e del recupero delle somme indebitamente erogate a titolo degli aiuti diretti della politica agricola comune e del sostegno allo sviluppo rurale.

Il citato Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 marzo 2008 prevedeva che le Regioni e Province Autonome (ovvero le Autorità di gestione dei programmi cofinanziati dal FEASR), sentito l'Organismo pagatore competente ed in conformità ai documenti di programmazione approvati, individuassero con propri provvedimenti le fattispecie di violazioni di impegni relativi alle misure di sviluppo rurale individuate dall'art. 6 del Reg. (CE) 1975/2006 (ora art. 6 del Reg. UE 65 del 2011 e s.m.i.).

Il citato Decreto Ministeriale del 20 marzo 2008 è stato abrogato dal Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. : " Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale"; (GU n. 303 del 30/12/2009)

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 80-9406 del 01/08/2008 e s.m.i., revocata dalla DGR n. 28-4053 del 27.06.2012, ha stabilito i criteri generali per l'applicazione del Decreto ministeriale al Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e ha demandato ad atti successivi l'individuazione degli impegni, delle violazioni e delle relative riduzioni ed esclusioni per le singole misure.

Per quanto riguarda le azioni agroambientali sono stati assunti i provvedimenti di seguito menzionati:

- determinazione dirigenziale n. 1162 del 24.12.2008, riguardante le azioni 214.1, 214.2 e 214.8/1;
- determinazione dirigenziale n. 1461 del 30.12.2011: "PSR 2007-2013:misura 214. DGR n. 80-9406 del 1/08/2008 e s.m.i. Modifiche alle Determinazioni dirigenziali n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009 e s.m.i. e n. 1675 del 30.12.2010, in riferimento alle riduzioni ed esclusioni di pagamento applicabili in caso di violazione di impegni agroambientali"

Come indicato nel PSR, le azioni 214.1 e 214.2 prevedono che per ciascun gruppo di colture (caratterizzato da un determinato premio/ha) sia attribuito un premio ridotto alla superficie che oltrepassa una determinata soglia (es. oltre i 15 ettari per le "colture annuali"). Qualora

un'inadempienza e la conseguente riduzione o esclusione di premio siano riferite a singole colture o a determinate superfici, il premio relativo a tali colture o superfici, al quale dovrà essere applicata la penalità prevista, viene calcolato moltiplicando la superficie interessata per il premio medio spettante al relativo gruppo di colture nell'ambito della domanda in questione.

2.3 CUMULO DELLE RIDUZIONI PER LE MISURE CONNESSE ALLE SUPERFICI E AGLI ANIMALI

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. UE 65/2011 e s.m.i. qualora vengano applicate diverse riduzioni si procede secondo il seguente ordine:

- ✓ in primo luogo, in conformità con l'articolo 16, paragrafi 5 e 6, e con l'articolo 17, paragrafi 4 e 5 del reg. UE 65/2011 e s.m.i. (scostamenti afferenti alla superficie e agli animali);
- ✓ in secondo luogo, conformemente all'articolo 18 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.;
- ✓ in terzo luogo, per la presentazione tardiva di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1122/2009 e s.m.i. (presentazione tardiva delle domande);
- ✓ in quarto luogo, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.;
- ✓ in quinto luogo, conformemente all'articolo 21 del reg. UE 65/2011 e s.m.i.;
- ✓ infine, a norma dell'articolo 16, paragrafo 7 e dell'articolo 17, paragrafo 8 del reg. UE 65/2011 e s.m.i..

3. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

Avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo, alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- a tutela delle posizioni di diritto soggettivo, ricorso innanzi al Giudice Ordinario.